



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

L'esecuzione dell'ordine di demolizione e le problematiche connesse

Relazione di Ugo Ricciardi, Sostituto Procuratore Generale Napoli

Nel 1985 la legge n. 47 sancì che il Giudice della cognizione, con la sentenza di condanna, doveva ordinare la demolizione del manufatto abusivo a carico del condannato.

Negli anni, però, fino all'anno 2008 non sono state effettuate demolizioni in esecuzione di sentenze penali irrevocabili.

L'abusivismo edilizio si caratterizza per la violazione, non solo delle norme a tutela dell'ambiente, ma anche delle regole che presiedono alla corretta edificazione, con la conseguenza che la lotta all'abusivismo è anche lotta contro i frequenti disastri, effetto delle violazioni delle regole suddette.

Combattere l'abusivismo edilizio significa avversare un frequente e vistoso comportamento antiggiuridico.

Questa è la effettività concreta della pena.

Il primo problema che si pose negli anni successivi all'applicazione del comma 9 dell'art. 7 della Legge 47/85 riguardava la competenza ad eseguire materialmente l'ordine di demolizione inserito nella sentenza di condanna divenuta irrevocabile.

La giurisprudenza di quel periodo individuò l'Ente amministrativo quale diretto destinatario dell'incombenza di demolire a spese del condannato qualora non vi avesse già provveduto.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Ed infatti, la conferma la troviamo nella Circolare n. 8/1458/41-Ques.86, in data 28 marzo 1988, del Min. G.G., Aff. Civ., con la quale si stabilì la competenza dell'Ente amministrativo a disporre la demolizione del manufatto abusivo:

- *"I suddetti uffici, in particolare, hanno chiesto di conoscere le modalità e le procedure per l'esecuzione di detto ordine. Al riguardo, infatti, si pone il problema preliminare di stabilire se l'attività connessa alla demolizione del manufatto abusivo, qualora non sia stata già eseguita dalla competente autorità amministrativa, debba svolgersi nell'ambito dell'esecuzione penale ovvero se la stessa rientri comunque nell'esclusiva competenza dell'amministrazione comunale. Questo Ministero, sentiti i pareri della Direzione Generale degli Affari Penali in sede e dei Dicasteri dell'Interno e dei Lavori Pubblici, ritiene che quest'ultima soluzione sia preferibile in quanto conforme ai principi generali del nostro ordinamento ed alla volontà del legislatore".*
- *"La disposizione in esame non sembra, quindi, aver modificato la ripartizione delle competenze del previgente sistema in base al quale l'attività di demolizione rientrava nelle esclusive attribuzioni dell'autorità amministrativa. Tale interpretazione, si concilia più di ogni altra con il principio della separazione dei poteri contenuto nel nostro sistema che, se pure in taluni casi espressamente previsti, consente al giudice ordinario di ordinare un facere all'Amministrazione, di regola non permette all'autorità giudiziaria di sostituirsi ad essa, neppure nell'esercizio di attività dovute. Dagli atti parlamentari, peraltro, emerge evidente la volontà del legislatore di non trasferire, neppure in via surrogatoria, i poteri in questione dalla autorità amministrativa all'autorità giudiziaria".*

Negli anni successivi, però, a causa di conflitti giurisprudenziali sorti sul tema delle demolizioni intervenne la Sentenza n. 15 in data 19.06.1996,



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

depositata il 24.7.1996, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cd. Sentenza Monterisi) che invertì completamente la rotta circa la competenza dell'organo che deve disporre la materiale demolizione:

- *"Queste Sezioni Unite ritengono aderente al vigente sistema normativo il secondo orientamento giurisprudenziale, riconoscendo la natura di provvedimento giurisdizionale all'ordine di demolizione, con la conseguenza che ne è demandata l'esecuzione al pubblico ministero ed al giudice dell'esecuzione, secondo i rispettivi ruoli (artt. 655 ss. e 666 ss. c.p.p.)"*

A seguito di ciò mutò anche il precedente indirizzo amministrativo del Ministero. Infatti, con Circolare prot.llo 62/4/13 – 2186, in data 20 novembre 1997, Ministero di Grazia e Giustizia, Gabinetto del Ministro, pervenuta all'ufficio in data 28.11.1997, si stabilì che:

- *"Con sentenza del 24 luglio 1996 le Sezioni Unite della Suprema corte di cassazione hanno affermato il principio che l'ordine di demolizione delle opere edilizie abusive previsto dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 costituisce una statuizione sanzionatoria giurisdizionale che, conseguentemente, deve essere eseguita dal giudice e non dall'autorità amministrativa. Anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, questo Ufficio, sentite le articolazioni ministeriali competenti, ritiene di poter fornire le indicazioni che di seguito si riportano, ferma restando, naturalmente, l'autonomia di ciascuna Autorità giudiziaria nelle valutazioni e determinazioni di competenza".*
"Infine - per completezza del quadro - può anche prospettarsi la soluzione di incaricare il sindaco di provvedere alle demolizioni in sede di esecuzione penale".



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

La Cassazione a Sezione Unite nel 1996 (sentenza Monterisi), sancì, pertanto, la competenza del Giudice della esecuzione anche per l'ordine di demolizione, confermando la natura di sanzione amministrativa.

Sembrava un problema squisitamente giurisprudenziale e, come tale, mutabile nel tempo così come era accaduto con la giurisprudenza formatasi dopo l'emanazione della Legge 47/85 ma così non fu.

Negli anni successivi, infatti, a seguito della sentenza “Monterisi” si è assistito alla emanazione di varie norme legislative in tema di demolizioni a conferma dell'indirizzo giurisprudenziale della Cassazione che così assumeva il criterio della definitività.

Il Testo Unico sulle spese di giustizia 115/02, il D.P.R. 380/01, la Legge 326/03 ed il D.lgs. 81/08 sono alcuni provvedimenti normativi dettati per eseguire o fare eseguire gli ordini di demolizione violati dal condannato e/o dalla stessa Autorità amministrativa: Comune o Regione.

Altro problema che si è posto in passato ed oggi è stato risolto ha riguardato la natura dell'ordine di demolizione come sanzione amministrativa e non quale pena accessoria. L'ordine di demolizione deve essere emesso anche in caso di applicazione della pena su richiesta (in quanto sanzione amministrativa e non pena accessoria – art. 445 c.p.p.); l'inserimento è necessario da parte del Giudice anche quando le parti non lo hanno previsto nell'accordo sulla pena.

Analoga disciplina è per il decreto penale di condanna anche se non vi è richiesta in tal senso da parte del Pubblico Ministero (per dimenticanza).

Il Giudice di appello può emettere l'ordine senza incorrere nel divieto della “reformatio in pejus” che riguarda la pena e non la sanzione



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

amministrativa – vedi Cass. 11/11/1999 n. 13812, Giovanella, (parte 3^a doc. n. 74). La Corte di Cassazione, infatti, motivò così il rigetto del ricorso proposto dall'imputato: *...Il quarto motivo del Giovanella Franco, peraltro comune anche al Giovanella Livio, è infondato.*

Il divieto della reformatio in pejus che l'art.597 co.3 CPP impone al giudice di appello, nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, attiene alle ipotesi di aggravamento della pena (per specie o quantità), di applicazione di misura di sicurezza nuova o più grave, di pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole, di revoca dei benefici; a detto divieto sfugge l'ordine di demolizione della costruzione abusiva, impartito dal giudice ex art.7 ult.co. L.28.8.1985 n.47, essendo al provvedimento riconosciuta la natura non già di pena accessoria, ma sì di sanzione amministrativa di tipo ablatorio (Cass.Sez.Un. 11.5.1993 n.10, Zanlorenzi; Cass.Sez.III, 28.11.1997), peraltro conseguenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto (Cass. Sez. III, 9.4.1999 n.758, P.G. in proc. Scognamiglio; Cass. Sez. I, 23.10.1998 n.4455, Mancusi; Cass. Sez. III, 19.10.1992 n.1365, P.M. in proc. Marchese). Il ricorso di Giovanella Franco deve essere quindi rigettato....

Il beneficio della sospensione condizionale della pena che si applica sia alla pena principale che a quella accessoria non si estende all'ordine di demolizione in quanto sanzione amministrativa così come è inapplicabile agli istituti dell'amnistia e dell'indulto.

Questa sanzione amministrativa non si estingue, come le pene detentive e pecuniarie, con il decorso del tempo (vedi, invece, artt. 73e ss. c.p.).



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

L'imprescrittibilità è data dal fatto che tale sanzione prescrive un obbligo di fare ed ha natura diversa dalle altre sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 689/81 che ha finalità punitive ed alla quale si applica la prescrizione quinquennale.

Anche in caso di continuazione sopravvive la sanzione dell'ordine di demolizione, inoltre, segue le sorti del bene e non dei soggetti ragion per cui non può essere evitata cedendo a terzi l'immobile abusivo; conserva l'efficacia anche nei confronti degli eredi.

L'unica inefficacia automatica dell'ordine di demolizione risiede nella pronuncia estintiva del reato urbanistico per il decorso del tempo della prescrizione.

La materia è complessa perché la normativa sulle demolizioni è ancora sCOORDINATA ed anche insufficiente.

A causa della incertezza giurisprudenziale e normativa e della difficoltà di reperimento delle norme e, quindi, della interpretazione delle medesime, a Napoli ed in Campania si è reso necessario creare un protocollo riepilogativo in ambito distrettuale al fine di porre in essere procedure pressoché uniformi nell'applicazione delle norme esistenti (ancora poche) per regolamentare la procedura della materiale demolizione del manufatto abusivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza con la quale il Giudice della cognizione ha ordinato la demolizione e/o il ripristino dello stato dei luoghi.

Così, il 26 maggio 2008 è stato approvato e sottoscritto il protocollo di intesa da parte del Procuratore Generale della Corte di Appello di Napoli e dagli otto Procuratori della Repubblica dell'omonimo distretto attraverso il quale si è



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

stabilita e regolamentata la procedura da adottare per eseguire il materiale abbattimento del manufatto abusivo.

Il documento è composto di tre fasi.

Tale protocollo, solo per la 3^a fase, è stato intergrato in data 24 febbraio 2009 mediante approvazione e sottoscrizione da parte del Procuratore Generale e dei Procuratori della Repubblica di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere, unici ad essere in condizione di comprendere a pieno la tematica delicata della 3^a fase in quanto già da tempo operativi per le demolizioni.

L'introduzione riguarda l'istituzione del coordinamento e le linee guida operative in esecuzione del protocollo d'intesa del Settore Demolizioni.

In sostanza, i Procuratori del distretto nel fare proprie le tesi normative e giurisprudenziali di cui al protocollo, hanno riconosciuto in capo al Procuratore Generale il coordinamento distrettuale convenzionale in materia di demolizioni di costruzioni abusive conseguenti a sentenze irrevocabili di condanna non eseguite dal condannato e/o dall'Autorità amministrativa.

È opportuno, necessario e doveroso attenersi a tale procedura.

Il coordinamento della Procura Generale permette di operare in ambito distrettuale con criteri di trasparenza, efficienza ed economicità.

Infatti, specialmente in occasione degli interventi, è necessario procedere insieme per uniformità di strategie.

La Procura Generale di Napoli segue il coordinamento per le demolizioni disposte dalle altre Autorità Giudiziarie per i 393 paesi del distretto.

Le Procure della Repubblica coordinate dalla Procura Generale sono 8.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

In questo settore è notevolmente aumentata la mole di lavoro dei Giudici della esecuzione che sono stati letteralmente investiti di procedure di incidenti di esecuzione da parte dei difensori dei condannati.

È aumentata la mole di lavoro anche per i Giudici del T.A.R. di Napoli. Infatti, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario amministrativo il Presidente del T.A.R. nella sua relazione, ha dato atto che dal 2009 la metà del carico dei procedimenti amministrativi è rappresentato da abusi edilizi.

Non è da sottovalutare il fatto che anche per i Giudici della esecuzione la materia è nuova.

Eseguire il giudicato relativo all'ordine di demolizione comporta l'instaurazione di una nuova procedura alquanto complessa perché la situazione dei luoghi, negli anni, può essere mutata così come può essere mutata anche la legislazione.

Infatti, dal coacervo di norme penali, procedurali ed amministrative, il Giudice deve stabilire per ogni singolo caso sottoposto alla sua attenzione la sussistenza o meno di provvedimenti amministrativi incompatibili con la demolizione che si rinvergono solo ed esclusivamente nella giurisprudenza.

L'incompatibilità con l'ordine di demolizione sorge in presenza di permessi di costruire in sanatoria o di acquisizione dell'immobile abusivo per prevalente interesse pubblico disposta con delibera del Consiglio Comunale.

Il Giudice, in tali casi, deve valutare solo la legittimità dei provvedimenti ai fini della revoca dell'ordine di demolizione. Tali provvedimenti devono essere definitivi, cioè espressione di atto finale scaturente dalla procedura amministrativa instaurata in precedenza. La procedura amministrativa non



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

sospende l'esecuzione salvo il caso in cui sia in uno stato talmente avanzato da fare prevedere in tempi brevi l'emissione del provvedimento definitivo.

Colui che cura l'esecuzione di questi giudicati è il Pubblico Ministero.

Ogni ufficio di Procura della Repubblica cura l'esecuzione delle sentenze penali che passano in giudicato presso i Tribunali competenti.

Ogni ufficio di Procura Generale della Repubblica cura l'esecuzione delle sentenze penali che passano in giudicato presso le Corti di Appello competenti.

Per le regole sulla competenza si rimanda all'esame dell'art. 665 c.p.p..

La nona commissione del Consiglio Superiore (commissione studi), investita del problema sorto a seguito dell'applicazione del cd. Protocollo Napoli il 16 giugno 2009 ha organizzato nella città partenopea un seminario di una intera giornata per esaminare, discutere e valutare il problema tenendo a base il protocollo di intesa predisposto dalla Procura Generale.

Il seminario si è tenuto alla presenza di quaranta colleghi delle Procure Generali del Sud Italia - Roma compresa -.

All'esito dell'incontro è stato approvato il protocollo Napoli con l'intendimento di renderlo protocollo nazionale.

Il C.S.M., nonché i colleghi delle altre A.G. si sono resi conto che nel distretto di Napoli le demolizioni vengono effettuate ed i manufatti abbattuti con procedure, anche se complesse, relativamente rapide.

Il protocollo, come già detto, si articola in tre fasi ben distinte, la 1^a, 2^a e 3^a fase.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

La prima fase prevede la iscrizione nel registro R.E.S.A. (registro esecuzione sanzioni amministrative) della sentenza irrevocabile di condanna che reca l'ordine di demolizione.

Immediatamente viene compilato e firmato dal Magistrato l'ingiunzione a demolire e/o a ripristinare lo stato dei luoghi (perchè vi è il vincolo paesaggistico o altri vincoli) al condannato.

Vengono concessi dei termini dalla notifica per ottemperare all'ingiunzione. I termini sono variabili nel senso che ogni Autorità Giudiziaria può stabilirli (perciò è necessario il coordinamento della Procura Generale). Infatti la Legge 380/01 all'art. 31 indica in 90 giorni i termini di scadenza dell'ordine di demolizione emesso dall'Autorità amministrativa superati i quali senza che vi sia stato nei 60 giorni ricorso al T.A.R., si verifica ope legis l'acquisizione al patrimonio comunale. Orbene, come si può notare, vengono indicati solo termini dell'Autorità amministrativa, ragion per cui il P.M. a questo punto è libero di indicare qualunque termine entro il quale il condannato, con un atto di resipiscenza, deve procedere alla demolizione, cosa che non avviene quasi mai.

Nel frattempo, la Polizia giudiziaria che coadiuva la Struttura demolizioni della Procura Generale provvede a citare in Ufficio i Sindaci e/o i dirigenti o funzionari degli Uffici Tecnici dei vari Comuni ove sono situati i manufatti da demolire, al fine di comprendere se, negli anni precedenti, sono intervenuti provvedimenti incompatibili con la demolizione, se essa è già stata effettuata autonomamente dal condannato o dal medesimo Ente territoriale e, comunque, per conoscere esattamente lo stato dei luoghi.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

È necessario, se non indispensabile, acquisire i rilievi fotografici del nuovo stato dei luoghi ai fini della comparazione con i rilievi dell'epoca del sequestro o comunque della indagine preliminare. Se è necessario conviene acquisire anche i rilievi satellitari, specialmente nelle zone vincolate perché l'esperienza (anche se solo recente) ha insegnato che al T.A.R., con artifici dialettici, si è anche cercato di dimostrare la preesistenza del manufatto alla data dell'apposizione normativa del vincolo e ciò, al fine di far annullare il provvedimento amministrativo posto a base del ricorso (in genere ordinanza di demolizione) e indurre l'Amministrazione comunale alla emanazione di un altro provvedimento, questa volta definitivo, di sanatoria che si atteggia, una volta esibito al P.M. nella procedura esecutiva quale atto incompatibile con la demolizione giudiziaria.

Pertanto l'acquisizione satellitare dello stato dei luoghi va effettuata tenendo presente due parametri: il primo alla data antecedente l'apposizione del vincolo e l'altro a quella successiva.

La prima fase è alquanto delicata perché è quella in cui si notizia sia il condannato che il suo difensore della imminenza e della concretezza della demolizione. Mi spiego meglio. Non che il Giudice della cognizione non disponga concretamente l'ordine di demolizione ma il sistema italiano ha voluto che la procedura permettesse di operare in questo modo:

- nelle indagini preliminari: sequestro del manufatto (che là rimane);
- nel giudizio di primo grado: condanna ed ordine di demolizione del manufatto (che là rimane), addirittura lo si dissequestra ed a volte lo si consegna al condannato;



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

- nel giudizio di appello: si conferma o si riforma parzialmente la sentenza, comunque si reitera l'ordine di demolizione del manufatto (che là rimane);

- si ricorre in Cassazione la quale dichiara inammissibile il ricorso confermando di fatto le statuizioni precedenti anche riguardo all'ordine di demolizione del manufatto (che sempre là rimane);

- la sentenza passata in giudicato, dopo i “tempi tecnici” di trasmissione dall'Ufficio giudicante all'Ufficio inquirente e/o requirente che, comunque non sono brevissimi, viene messa in lavorazione con la prima fase del protocollo. Durante quest'altro periodo il condannato, comunque, non si attiva per eseguire l'obbligo di demolire aspettando che il Pubblico Ministero vesta i panni del cattivo castigatore.

Si può sicuramente arguire che di certo la poca concretezza a cui facevo riferimento poc'anzi non riguarda sicuramente il Giudice della cognizione bensì il sistema normativo italiano al quale faccio sempre riferimento usando i seguenti aggettivi: insufficiente, scarno e scoordinato.

Usando la metafora calcistica questa è la prima fase di attacco, la ripartenza è della difesa con l'instaurazione dell'incidente di esecuzione che, si badi, non ha assolutamente effetto sospensivo.

È opportuno che questa dialettica processuale avvenga in questa fase perché la reale demolizione non è ancora imminente e, pertanto, permette al P.M. di continuare ad operare iniziando la seconda fase da un lato e, dall'altro permettere una serena decisione da parte del Giudice della esecuzione.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Attenzione: questo non è un processo che vede le parti contrapposte – P.M. da un lato e difesa dall’altro con il Giudice terzo -.

Il P.M. con questa procedura “cura l’esecuzione del Giudice”. Ciò è importante perché il rapporto P.M. – Giudice è di collaborazione e non di contrapposizione come simpaticamente la difesa vuole fare apparire. Che cosa accade invece, nella pratica: il Giudice dell’esecuzione che, in teoria è colui che ha disposto la demolizione in sentenza, ma che in pratica non lo è fisicamente perché l’esecuzione avviene dopo anni quando non c’è più la presenza fisica dell’effettivo Giudice che ha motivato la sentenza, il più delle volte si trova in atteggiamento resistente alla demolizione rispetto al Pubblico Ministero il quale, invece, avendo iniziato la procedura demolitoria, è determinato doverosamente ad arrivare fino alla conclusione.

Questa situazione pone il Giudice in conflitto con se stesso e con la funzione che esercita: gli ordini vanno eseguiti e le sentenze vanno rispettate. Non sta a noi, nell’esercizio delle funzioni, di fronte ad una sentenza irrevocabile di condanna con un ordine preciso da fare rispettare, stabilire se ciò sia giusto o meno. Non sta a noi qualificare e specificare il tipo di abuso che è stato commesso e che è stato giudicato, se sia cioè un abuso di necessità, un abuso speculativo, un abuso non residenziale, commerciale, di un soggetto appartenente alla criminalità organizzata o di un delinquente comune, di un incensurato (ex incensurato) o della cd. persona perbene. Questi temi non appartengono al mondo giudiziario bensì al mondo politico – sociale. Le discussioni su questi temi vanno affrontate in altre sedi e non certo in quella della esecuzione penale. Se ci imbarcassimo anche in queste valutazioni,



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

paradossalmente non dovremmo emettere nemmeno ordini di carcerazione per ladri o rapinatori che hanno trafugato somme di danaro perché hanno fatto ciò anch'essi per necessità.

Analogo discorso va fatto per le cosiddette priorità nell'esame dei fascicoli delle procedure esecutive.

Alcune Procure della Repubblica, al loro interno, si sono date dei criteri di valutazione prioritari delle demolizioni.

Sono stati emessi provvedimenti riguardanti l'intero Ufficio con queste priorità: prima si demolisce il manufatto del "camorrista – mafioso" poi, si demolisce il manufatto del pluripregiudicato, subito dopo si passa a demolire i rustici, poi gli speculativi e, per ultimo gli abitati.

Tali criteri sono completamente fallaci sotto vari profili. Il primo è che non sono previsti dal codice di procedura penale né da altre normative, ma dalla discrezionalità dei Magistrati la quale, non avendo parametri sui quali basare la discrezionalità, diventa arbitrio. In secondo luogo si corre il rischio, ad esempio per i rustici, che dando la priorità solo ad essi, vengano subito completati ed abitati in quanto con tutte queste priorità l'abuso abitativo verrà affrontato per ultimo con la speranza – certezza che non verrà mai demolito.

Che senso ha inoltre anteporre, come abbattimento, il manufatto abusivo speculativo rispetto a quello abitativo. Si pensi ad una villa abusiva monofamiliare con quattro persone ed affianco un capannone industriale, anch'esso abusivo, ove al suo interno lavorano quindici dipendenti. Entrambi hanno l'ordine di demolizione pendente. Secondo la priorità stabilita da alcune Procure bisogna demolire prima il capannone. Non se ne comprende il motivo



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

perché se le priorità sono collegate ad aspetti sociali – economici (che, ripetesi, non devono entrare nel giudiziario) è di difficile comprensione il disastro o il disagio che si crea alle famiglie dei quindici dipendenti che subiscono prima la demolizione rispetto alla singola famiglia di appena quattro persone.

Non ha senso quindi, ragionare così.

La 2^a fase inizia solo nel momento in cui non si è verificato nessun attivismo da parte del condannato o della stessa amministrazione comunale perché, in sostanza, nulla di concreto è avvenuto.

Si nomina, quindi, un tecnico – Architetto o Ingegnere – al quale si affida l'incarico di effettuare analitico sopralluogo con gli organi di Polizia per verificare le volumetrie da demolire in base al capo di imputazione di cui alla sentenza e per calcolare i costi da impegnare che saranno poi recuperati a carico del condannato.

Al momento del deposito della relazione si informa il Comune di competenza di accendere il mutuo senza interessi presso la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 32 12° co. della Legge 326/03 per incarico dell'A.G. per la procedura esecutiva a carico del condannato, il quale, ad abbattimento avvenuto, restituirà la somma anticipata dal Comune con cartella esattoriale.

La 3^a fase inizia allorquando è completata la procedura presso la C.d.P. e vi è pertanto la disponibilità liquida dell'Ente territoriale.

Con consulenza si nomina, pertanto, altro tecnico quale direttore dei lavori e responsabile della sicurezza per i lavori che dovrà effettuare l'impresa.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Quest'ultima, a sua volta, riceve incarico di consulenza a mezzo del rappresentante legale, al quale viene affidata la valutazione tecnica, logistica ed operativa dell'intervento da effettuare con i mezzi a disposizione.

Il giorno stabilito per assumere gli incarichi della 3^a fase, alla presenza del Magistrato, sia il direttore dei lavori che il responsabile dell'impresa, valutano insieme la fattibilità dell'intervento in relazione ai computi metrici del CTU di 2^a fase al fine di verificare la congruità dei costi.

Mediante questo studio, alquanto complesso, si protrae anche per ore ed il più delle volte si conclude con un altro sopralluogo, all'esito del quale il responsabile dell'impresa dà l'assenso alla fattibilità della demolizione, concorda con il Magistrato il costo finale, come da computo metrico agli atti, decurtato per il criterio di economicità ed appone la dicitura "visto, si ritiene congrua la cifra di euro (ovviamente inferiore a quella indicata)" apponendo il timbro e la firma. Il PG vista e affida l'incarico per la somma concordata.

La data di inizio delle operazioni di abbattimento è comunicata al direttore dei lavori ed al responsabile dell'impresa dal PG il quale si coordina con il Prefetto della Provincia per l'assegnazione di aliquote di Polizia da impiegare per quel giorno in operazione di Ordine Pubblico.

Per stabilire le date, le località e le aliquote della P.d.S., dei CC e della G.d.F., nonché per i servizi operativi e di competenza degli Organi degli Enti territoriali, è necessaria una riunione operativa (con l'opportuna partecipazione del PG) dal Prefetto o dal Questore competenti territorialmente.

A tal fine appaiono prioritari i seguenti punti:



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

- In Procura Generale esiste una mappa delle demolizioni per tutto il distretto con le tipologie più rilevanti per le quali è stato disposto, con consulenza, il calcolo delle volumetrie.
- La nomina dei consulenti deve avvenire attraverso l'elenco della Procura Generale. Infatti sono stati acquisiti gli albi dei periti per le categorie professionali degli Ingegneri del Settore edilizia e degli Architetti dai Tribunali di questo Distretto. Dai citati albi sono stati estrapolati, anche su indicazione dei vari Uffici inquirenti, i nominativi di esperti del settore sulla base del rapporto tecnico fiduciario già esistente, di guisa che si è formato un elenco (ovviamente aperto e non definitivo) di tecnici – ausiliari del PM della esecuzione.

A questi elenchi devono fare riferimento tutti gli Uffici distrettuali per l'affidamento dei loro incarichi. È chiaro che, nell'ambito dell'autonomia di ciascun Ufficio, è possibile nominare altro tecnico di fiducia ma il presupposto è l'inserimento del professionista nell'elenco della Procura Generale e l'iscrizione in uno degli albi dei Tribunali del distretto.

L'elenco così ottenuto permette all'Ufficio di coordinamento di operare la perequazione degli incarichi di tutti i consulenti iscritti e permette, inoltre, agli Uffici del distretto, di evitare problematiche ambientali, laddove emergessero, collegate alla residenza e/o operatività del professionista nello stesso territorio ove esiste il manufatto abusivo per il quale si devono calcolare le volumetrie al fine della demolizione.

- La Procura Generale di Napoli, inoltre, è in possesso degli elenchi delle imprese adatte al settore demolizioni, iscritte alle Camere di Commercio



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

delle province di Napoli, Caserta, Benevento ed Avellino. Tale elenco (anch'esso aperto e non definitivo) è stato istituito su indicazione dei consulenti della seconda fase in base al quesito n. 8 del relativo verbale di conferimento di incarico. La richiesta di indicazione ai consulenti si è resa necessaria, attesa la difficoltà materiale di poter operare in maniera autonoma da parte del PM, una valutazione obiettiva sulla consistenza effettiva delle imprese del settore edilizia; dalle indicazioni dei consulenti, pertanto, si è creato un elenco delle imprese che viene periodicamente inoltrato al Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 4 della legge 490/94, per l'informativa antimafia. Tale informativa è sostanziale e non formale così come sostanziale e non formale è la risposta data dal massimo organo di Polizia nella provincia circa l'assenza di misure di cautela antimafia. Anche per la scelta della ditta da parte dei PM della esecuzione in ambito distrettuale occorre fare riferimento a questi elenchi per garantire i già citati principi e nel caso di specie, osservare il criterio della rotazione e perequazione.

- È necessario infine, in ambito distrettuale, la fungibilità delle imprese per evitare condizionamenti ambientali.
- Gli elenchi vanno aggiornati e verificati periodicamente con richiesta di riattivazione al Prefetto della “procedura antimafia”.

Ciò premesso ogni Ufficio inquirente del distretto, alla fine della 1^a fase del protocollo definitivo deve far pervenire alla Procura Generale solo la scheda del manufatto abusivo.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Tale scheda deve essere uniforme per tutte le Procure, ragion per cui è bene attenersi al seguente prospetto:

Capo d'imputazione _____

Vincolo _____

Sentenza _____

Sanzione amministrativa _____

Istanze sanatoria - esito - _____

Volumetria e mq. _____

In particolare, la scheda deve essere inviata all'Ufficio coordinamento della Procura Generale subito dopo aver disposto la consulenza tecnica che dà inizio alla 2^a fase della procedura descritta nel protocollo d'intesa. La voce "volumetria e mq." va completata all'esito dell'intervento tecnico.

È opportuno evitare il più possibile di scegliere consulenti e/o ditte del proprio circondario, specie se ristretto, per le motivazioni indicate nel protocollo d'intesa.

Una volta effettuata la scelta va comunicata all'Ufficio di coordinamento per monitorare e bilanciare la quantità di incarichi dei consulenti.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

È stato nominato in maniera temporanea un referente dei consulenti, il quale sviluppa con il Magistrato coordinatore i problemi che sorgono di volta in volta durante l'espletamento degli incarichi e che riguardano l'intero staff e tematiche comuni di carattere generale.

I CTU devono consegnare gli elaborati al 41° giorno; entro il 15° giorno invece, se già sono in grado di farlo, devono far pervenire all'Ufficio una relazione preliminare con l'indicazione dei presumibili costi della procedura. Ciò permette di attivare presso i vari Comuni ove insistono i manufatti, le procedure per i finanziamenti.

A tal proposito, una volta interessato l'ufficio tecnico del Comune di riferimento del manufatto da demolire, al fine di chiedere il finanziamento alla Cassa depositi e prestiti, la documentazione da inviare è la seguente:

ingiunzione a demolire, prima relazione e calcolo presumibile per i costi della procedura (meglio in eccesso che in difetto – l'anticipazione è “salvo conguaglio” e/o restituzione).

Il Comune, a sua volta dovrà predisporre la documentazione amministrativa di competenza da inviare, insieme alla nostra, alla CdP.

È, quindi, opportuno da parte dei nostri Uffici del distretto, quando si compulsa il Comune di riferimento per il finanziamento, allegare la loro documentazione di competenza, in possesso di questa PG per evitare lungaggini burocratiche.... che possano rallentare l'iter o dilatare i tempi di intervento.

È opportuno, inoltre, con la trasmissione degli atti, invitare l'ufficio amministrativo competente a compilare e mandare gli atti con il contratto alla CdP nei dieci giorni successivi al ricevimento.



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

La Procura Generale di Napoli per molte procedure esecutive ha applicato “in toto” i dettami del Protocollo ed è riuscita a completare il materiale abbattimento dei manufatti abusivi con propri consulenti (CTU) ed imprese private.

Il protocollo d'intesa così recita:

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA**

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli

ED

i Procuratori della Repubblica del distretto presso i Tribunali di: Napoli, Avellino, Benevento, Santa Maria Capua Vetere, Nola, Torre Annunziata, Ariano Irpino, Sant'Angelo dei Lombardi;

Atteso che per il settore delle demolizioni delle costruzioni abusive ogni Ufficio inquirente del distretto ha le medesime competenze in tema di esecuzione ma la normativa esistente non prevede un coordinamento di norme in maniera organica ragion per cui è necessario stilare un protocollo di massima che evidenzi in maniera chiara la tempistica della procedura finalizzata al materiale abbattimento dei manufatti abusivi;

Considerato che si impone nell' immediato una precisa strategia operativa comune per evitare il pericolo di condizionamenti ambientali;

Stante la necessità di creare un coordinamento delle Procure del distretto da parte di questa Procura Generale con l'istituzione di un elenco distrettuale dei consulenti in materia di edilizia e delle imprese specializzate in demolizioni da scegliere negli elenchi dei Prefetti delle province della Campania (Salerno esclusa);



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Le imprese specializzate in demolizioni sono difficili da identificare in quanto l'oggetto sociale delle imprese riguarda genericamente l'edilizia. Non esistono elenchi prefettizi così come originariamente si pensava. Gli unici elenchi delle imprese sono presso le Camere di Commercio delle Province. Questo è l'unico dato normativo esistente (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 art. 26 comma 1 n.1)..

Vista la disponibilità degli uffici interessati, anche se nei limiti del possibile, a collaborare alle procedure amministrative connesse alle “demolizioni” con proprio personale a seconda delle esigenze e disponibilità del momento;

Valutata, pertanto, l'opportunità di procedere alle attività della procedura di demolizione con un protocollo comune;

Si conviene quanto segue

La Cassazione (Sez. Un., sent. n. 15/96 del 24.7.1996. Monterisi) e la Corte Costituzionale concordano nel ritenere che l'ordine di demolizione del giudice ha natura di statuizione giurisdizionale applicativa di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio ed è quindi soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale.

Si comprende, del resto, perché la sanzione sia rimasta amministrativa e non penale. Infatti, se così non fosse, non ci sarebbe la trasmissibilità agli eredi o, addirittura, a terzi che in un momento successivo acquistano l'immobile abusivo gravato dall'ordine di demolizione.

Esso può essere disposto anche dal giudice di appello senza incorrere nel divieto della “reformatio in pejus”.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

L'esecuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva e la determinazione delle concrete modalità di una tale esecuzione spettano al P. M., quale organo dell'esecuzione, e non al giudice dell'esecuzione. Se nel corso dell'esecuzione della demolizione l'interessato o altro soggetto ritiene che sia pregiudicato un suo diritto, può fare ricorso al giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 670 c.p.p. (Cass. Sez. 3^a, sent. n. 2550 del 25.11.1998, Kovats).

L'organo promotore dell'esecuzione dell'ordine di demolizione va identificato nel pubblico ministero, il quale emette l'ingiunzione a demolire rivolta al condannato senza la necessità di ottenere previamente la determinazione da parte del giudice dell'esecuzione delle modalità esecutive del relativo ordine. Se sull'esistenza, la legittimità e l'interpretazione del titolo o sull'eseguibilità della demolizione sorgano controversie competente a decidere è il giudice dell'esecuzione (Cass. Sez. 3^a, sent. n. 1140 del 22.5.1999, Mundo).

In tema di demolizione ordinata dal giudice a seguito di condanna per abusi edilizi, è il pubblico ministero che deve stabilire le modalità più opportune per l'esecuzione della demolizione, fra le quali può comprendere (omissis) anche il preavviso all'esecutato e ad altri eventuali interessati (per esempio terzi occupanti l'immobile abusivo) al fine di informarli della concreta esecuzione della demolizione, e di metterli in grado di collaborare alla stessa, ovvero di ricorrere al giudice della esecuzione nell'ipotesi in cui ritenessero di contestare le modalità stabilite dallo stesso pubblico ministero. Solo in caso di controversia sul titolo o le modalità esecutive si attiva la competenza del giudice dell'esecuzione (Cass. Sez. 3^a, sent. n. 1885 del 29.7.1999, Strambi).

Oggi l'esecuzione, pertanto, spetta sempre al pubblico ministero.



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Art. 73 Ord. giud.

Attribuzioni generali del pubblico ministero.

.... Fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 655 c.p.p.

Salvo che sia diversamente disposto, il Pubblico Ministero presso il Giudice indicato nell'art. 665 cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti ...

Art. 665 c.p.p.

.... , competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il Giudice che lo ha deliberato...

La procedura può essere, per comodità espositiva, divisa in 3 fasi.

1^a FASE

Iscrizione del fascicolo al RE.S.A.

Con essa il magistrato, accertata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato con la quale sono state irrogate la sanzione amministrativa della demolizione di opere abusive e/o quella di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, dispone l'iscrizione del relativo estratto nel Registro di comodo delle Sanzioni Amministrative.

Ingiunzione a demolire.

Anche in questo caso con modulo predisposto, il magistrato ingiunge al condannato di demolire le opere abusive entro 60 giorni, con l'avvertenza che, decorso inutilmente questo termine, vi si provvederà di ufficio e gli verranno addebitate le relative spese.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

L'ingiunzione a demolire e/o a ripristinare lo stato dei luoghi, in fase esecutiva, non è prevista da nessuna norma di legge, quindi, un provvedimento facoltativo così come lo è il termine da assegnare al condannato. Tale procedura è stata mutuata dall'ingiunzione a demolire da parte dei "Comuni" indicata sia nella legge 47/85 ed in seguito dal T.U. sull'edilizia 380/01. Quella procedura è amministrativa e non ha nessun collegamento con la procedura esecutiva penale. Si comprende il perché del termine di 90 giorni in quanto nei primi sessanta si può ricorrere al TAR .

È opportuno notificare al condannato l'ingiunzione a demolire che chiameremo "giudiziaria" in quanto è il primo avvertimento che si fa al medesimo per permettergli, eventualmente, di rendersi conto che, a causa della sua violazione agli ordini di demolizione impartiti dal Giudice di primo grado, dal Giudice di secondo grado e dalla Cassazione, che l'A.G. comincia a procedere seriamente all'abbattimento, a sue spese, di ciò che egli non ha fatto.

Le norme processuali della esecuzione non prevedono formali avvisi, comunicazioni o notifiche di atti e provvedimenti del procedimento se non la notifica del Decreto di liquidazione (Art. 170 T.U. 115/2002) quale provvedimento conclusivo.

Quale fatto garantista e, direi, strategico e, perché no anche pratico, è opportuno avvisare subito il condannato che la procedura è, oramai, iniziata. . .

Lo avvisa anche che, se del caso, può proporre incidente di esecuzione, come da artt. 665 e seguenti del codice di rito, e, contestualmente, gli nomina un difensore di ufficio.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

L'ingiunzione si notifica anche a quest'ultimo e, per conoscenza, al sindaco del comune dove si trova il manufatto (v. all.1 e 2).

In caso di inottemperanza, contrariamente a quanto statuito dalla già citata sentenza delle S. U. n. 15/96, il pubblico ministero non si deve rivolgere al giudice dell'esecuzione per la fissazione delle modalità di esecuzione (artt. 665 ss. c.p.p.), ma deve stabilire direttamente quelle più opportune (Cass. Sez. III, sent. n. 2550 del 25.11.1998, Kovats A.; Cass. Sez. III, sent. n. 1140 del 22.5.1999, Mundo S.; Cass. Sez. III, sent. n. 1885 del 29.7.1999, Strambi).

L'intervento della Corte di Appello è previsto soltanto in caso di incidente di esecuzione proposto dall'ingiunto o dal pubblico ministero (ad es.: correzione di errore materiale in sentenza), che apre una controversia sul titolo o sulle modalità esecutive.

A questo proposito sembra utile - vertendo spesso su questo punto non pochi incidenti di esecuzione avverso nostre ingiunzioni, con i quali si eccepisce la mancata notificazione dell'ingiunzione all'avvocato che è stato difensore di fiducia del condannato nelle precedenti fasi - è sufficiente richiamare quella condivisibile e condivisa giurisprudenza della Cassazione secondo la quale, «nel procedimento di esecuzione, la regola per la quale, in assenza di difensore nominato per la fase, la notifica di atti va effettuata a favore del difensore che ha assistito il condannato nel corso del giudizio di cognizione (art. 656.5 c.p.p. come modificato) è posta per la sola esecuzione delle pene detentive, ed assume carattere speciale rispetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'art. 655 c.p.p., che per tutte le ulteriori notifiche da effettuare in fase di esecuzione prescrive, in assenza di nomina da parte dell'interessato, la designazione di un difensore di



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

ufficio a cura del pubblico ministero. (Fattispecie relativa alla notifica dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo)» (Cass. Sez. 3^a, sent. n. 9890 del 4.3.2003).

Conseguono, sul piano formale, la legittimità e sufficienza della nomina da parte delle Procure di un difensore di ufficio ex art. 97.2 c.p.p., e, sul piano sostanziale, l'assenza di qualsiasi pregiudizio per il diritto di difesa del condannato, il quale avrà l'opportunità, il tempo e la piena facoltà di esercitarlo facendosi assistere in questa procedura, fin dall'inizio, da un suo difensore di fiducia.

Tutto questo senza dire che la Suprema Corte è andata addirittura oltre, sentenziando anche che «in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione (...) il P. M. non è tenuto a notificare al difensore l'avviso di deposito dell'ingiunzione a demolire, atteso che tale ingiunzione è effettuata al solo imputato affinché questi possa provvedervi spontaneamente senza ulteriori aggravii di spesa» (Cass. Sez. 3^a del 12.4.2002).

Con altro modulo - e contemporaneamente all'adempimento che precede - si chiedono al Sindaco competente per territorio e al Presidente della Giunta regionale della Campania (con comunicazione, per conoscenza, al comandante della polizia locale) notizie sulle successive vicende dell'opera abusiva (se demolita, a cura del condannato, comune o regione; se acquisita al patrimonio comunale, e, in caso affermativo, se essa sia stata dichiarata di prevalente interesse pubblico con delibera consiliare), nonché sull'esistenza e sull'esito (verificatosi o prevedibile, specialmente con riferimento ai tempi) di istanze di concessione in sanatoria o di condono (V.All. 3).



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Va detto, infine, che la giurisprudenza regolatrice ha anche specificato che per ottenere la sospensione dell'esecuzione per i motivi innanzi indicati non è sufficiente che sia stata presentata istanza di condono o di rilascio della concessione in sanatoria, oggi permesso di costruire in sanatoria ma è necessario che sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che in un breve lasso di tempo l'autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di esecuzione. Occorre, in altre parole, che nella valutazione della compatibilità dell'ordine di demolizione con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione amministrative il magistrato deve disporre la sospensione o la revoca in caso di contrasto insanabile soltanto se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo peraltro sufficiente la mera possibilità di una loro adozione (Cass. Sez. 3^a, n. 1388 del 4.5.2000, Ciconte; Cass. Sez. 3^a, n. 11051 dell'11.3.2003, Ciavarella; Cass. Sez. 3^a, n. 23992 del 26.5. 2004, Cena).

Per giurisprudenza ormai consolidata, in tema di demolizione di opere edilizie abusive, la eventuale acquisizione dei beni al patrimonio comunale è idonea a determinare effetti sulla esecuzione della demolizione solo nel caso in cui sia stata dichiarata, con la prescritta formalità della delibera comunale, l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera. (Cass. Sez. III, n. 37120 del 30.9.03, Bommarito; Cass. Sez. III, n. 2406 del 20.1.2003, Gugliandolo; Cass. Sez. III, n. 37222 del 7.11. 2002, Clemente; Cass. Sez. III, n. 26149 del 15.7.2005, Barbadoro).



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

2^a FASE

Esaurita la 1^a fase della procedura preparatoria strettamente giuridica e propedeutica all'esecuzione materiale dell'ordine di demolizione (ingiunzione a demolire notificata al condannato; richieste di informazioni ai comuni, con particolare riferimento alla possibilità di concessioni in sanatoria o condoni; esperimento di eventuali incidenti di esecuzione e simili) è necessario acquisire tutti quei dati occorrenti per l'esatta identificazione delle opere che devono essere demolite, e per la conseguente quantificazione del costo dell'intervento e della indicazione delle ditte.

È indispensabile fare ricorso alla consulenza tecnica ex art. 359 c.p.p. con la quale, ritenuto che si tratta di accertamenti, rilievi ed operazioni tecniche per cui sono necessarie specifiche competenze, il pubblico ministero può nominare e avvalersi di un consulente, al quale si demanderanno gli accertamenti e gli adempimenti che seguono:

acquisire - in base alle sentenze irrevocabili di condanna e agli atti processuali - tutti i dati necessari per accertare l'esatta ubicazione e la identificazione delle opere abusive da demolire;

verificare - previo sopralluogo - la conformità o la eventuale difformità delle opere abusive esistenti rispetto a quelle risultanti dalla sentenza di condanna;

calcolare i volumi da demolire, inclusi quelli relativi ad eventuali incrementi dell'abuso originario, sempre che la demolizione delle opere descritte in sentenza non possa avvenire senza il necessario abbattimento dei volumi ulteriormente realizzati;



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Corte Suprema di Cassazione Centro Elettronico di Documentazione

Massime successive: Conformi

Sez. 3, Sentenza n. 10248 del 18/01/2001 Cc. (dep. 13/03/2001) Rv.
218961

Presidente: Papadia U. Estensore: Onorato P. Imputato: Vitrani D. P.M.
Galasso A. (Conf.)

(Rigetta, Trib.Lucca, 11 luglio 2000).

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi -
Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Modifiche successive e/o
aggiunte all'immobile - Riferibilità - Fondamento.

L'ordine di demolizione della costruzione abusiva previsto dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo della originaria costruzione.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Il principio di questa massima e delle altre conformi è molto chiaro: si vuole evitare l'immobilismo del Giudice della esecuzione il quale sospende l'ordine di demolizione in attesa che si definisca (con i tre gradi di giudizio) il nuovo abuso. Con questo sistema sono stati costruiti interi palazzi abusivi ove



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

ogni piano riguardava un singolo procedimento penale, il Comune (oserei dire colpevolmente) non interveniva e “la Magistratura” rallentava le esecuzioni . . .

nel caso in cui le operazioni di demolizione dei volumi edilizi abusivi rientrino nelle competenze tecniche della struttura operativa del Ministero della Difesa (in caso contrario occorre espressamente motivarlo e calcolare i costi complessivi del solo affidamento in appalto), fornire al pubblico ministero - al quale spetta la scelta, che risulti più conveniente sotto il profilo economico, tra la richiesta d'intervento del Genio militare e l'affidamento in appalto dei lavori demolitori, ex art. 61 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (T. U. spese di giustizia) - un prospetto chiaro dei costi occorrenti per l'abbattimento delle opere, elaborati e risultanti, da un lato, dal capitolato più recente, trasmesso dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 3 della convenzione organizzativa per la demolizione degli immobili abusivi a mezzo del Genio Militare prevista dall'art. 62 del D.P.R. citato, stipulata in data 15.12.2005, e, dall'altro, dal prezzario più recente per le opere edili ed impiantistiche del S.I.I.T. regionale (ex Provveditorato Alle Opere Pubbliche) che, ai sensi degli artt. 61 e 63 del detto D.P.R., dovrà essere utilizzato come parametro di riferimento al fine di un eventuale affidamento in appalto delle opere da demolire;

calcolare separatamente, sulla base del solo prezzario del S.I.I.T. regionale ora menzionato, i costi relativi all'attività di sgombero delle macerie e del loro trasporto in discarica, nonché, ove nella sentenza sia stata disposta anche la riduzione in pristino, i costi occorrenti, dopo l'abbattimento e la rimozione delle macerie, all'effettivo ripristino dell'originario stato dei luoghi;



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

calcolare dettagliatamente i costi relativi alla sicurezza così come previsto dalla normativa antinfortunistica ed in particolare dall'articolo 26 D. Lgs. N. 81/2008;

redigere, all'esito, un analitico progetto di esecuzione delle opere da demolire; assistere la A.G. procedente, nell'ambito dell'espletamento della gara, alla individuazione, indicare, tra le imprese tecnicamente e finanziariamente idonee, comprese nell'elenco trasmesso all'A. G. dalla prefettura competente per territorio, quella cui è opportuno affidare, in base alla convenienza economica, nella procedura per trattativa privata, nei limiti dell'importo previsti dalla legge, e salva, beninteso, la definitiva decisione del pubblico ministero, i lavori descritti nel progetto di esecuzione della demolizione (V.All.ti 4,5 e 6).

Esperienza concreta

Perché la consulenza?

Il momento della esecuzione penale arriva alcuni anni, a volte molti, dopo la commissione dell'abuso. A volte il capo di imputazione non è molto analitico, altre volte contiene errori (es.300mq che diventano 3000mq). È, quindi, indispensabile identificare bene il manufatto e valutare la esatta situazione dei luoghi dopo vari anni. Se da un lato questo accertamento spetta ai Comuni, dall'altro l'esperienza ha insegnato che gli Enti territoriali non forniscono nessuna collaborazione, anzi...Basti pensare che gli organi naturalmente preposti a tale controllo sono i Vigili Urbani del posto che, in buona o in mala fede, hanno contribuito allo scempio ambientale sui loro territori. Gli uffici tecnici, inoltre, sono quelli che avrebbero dovuto già intervenire seriamente per



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

l'abbattimento del manufatto e, casomai, si sono limitati tutt'al più ad emettere l'ordinanza di demolizione senza eseguirla e così via.

È pertanto necessario che il PM si avvalga, mai come in questo caso, di un esperto di fiducia che fornisca informazioni e dati seri e completi.

Nei comuni commissariati si può dialogare meglio con il commissario straordinario.

Laddove l'Ente Regione agisca con i poteri sostitutivi si può dialogare con il commissario ad acta nominato per il singolo manufatto. Attenzione, però, trattasi di Ente politico, le consulenze possono essere troppo di tipo clientelare e, pertanto, possono sorgere problemi...oppure, come è capitato al sottoscritto, per evitare che si potesse pensare al clientelismo, la Regione Campania ha nominato i commissari ad acta "ad capocchiam" e, quindi, mi sono trovato di fronte un soggetto "minus habens", il quale, dopo la convocazione in Procura Generale per spiegarmi, dopo un anno e mezzo dall'incarico, che cosa avesse fatto, si è dimesso!!!

Come si individuano i consulenti?

In Procura Generale in base al coordinamento riconosciuto dai Procuratori del Distretto è stato istituito un elenco distrettuale di consulenti esperti del Settore edilizia aventi la qualifica di Architetti, Ingegneri e Geometri. Sono stati preliminarmente richiesti ai Presidenti dei Tribunali del Distretto gli Albi dei Periti in loro possesso essendo essi competenti alla tenuta dei medesimi solo relativamente a queste tre figure professionali.

Una volta acquisiti gli albi degli otto Tribunali (con decine di migliaia di nomi di professionisti) il problema che si è posto è stato quello di capire come si



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

potevano o dovevano individuare i professionisti veramente esperti in questo settore.

Si è provveduto, pertanto, a contattare le A.G. coordinate e chiedere loro di indicare, in base alle conoscenze dirette ed all'apprezzamento delle professionalità già collaudate, i nominativi di professionisti in grado di svolgere questo compito. Si tenga presente che la nomina del consulente è sempre un atto “intuitu personae”.

Procedendo in tal modo si è creato, in questo Ufficio, un elenco di professionisti, ripetesi, in ambito distrettuale, ovviamente aperto e non con carattere di definitività diviso anche per aree geografiche.

Ciò permette, anche per evitare problemi legati al condizionamento ambientale, la interscambiabilità e la fungibilità dei vari CTU. Ad esempio: i consulenti indicati dalla A.G. di Santa Maria Capua Vetere è opportuno che siano nominati dall'A.G. di Napoli, quelli di Benevento è opportuno che operino nel territorio geografico della Campania e così via. Questo vale come regola di massima alla quale attenersi perché per quanto riguarda i grossi centri, quali ad esempio Napoli, il criterio geografico può essere limitato, quindi, derogato.

Una volta creato l'elenco, in base al coordinamento, va inoltrato alle Procure della Repubblica coordinate le quali, però, a mano a mano che nominano i CTU, per le singole procedure, devono comunicare all'Ufficio di coordinamento, il nominativo ed il manufatto di riferimento.

Ciò serve per perequare la quantità di incarichi che ciascun consulente può e deve avere. La localizzazione del manufatto è importante geograficamente



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

per coordinare gli interventi della terza fase (quella dell'impresa) di cui si parlerà in seguito.

Consulenza collegiale?

Questo Ufficio si è posto il problema per le prime consulenze. Era il caso di inviare un singolo CTU in quel di Casal di Principe per il calcolo delle volumetrie da abbattere per un singolo manufatto oppure era più conveniente inviarne tre per tre manufatti? Si è deciso per questa seconda soluzione, sia per problemi gravemente connessi a situazioni ambientali particolari sia inoltre, per la economicità della consulenza. Infatti, lasciando da parte il problema ambientale, che è stato comunque risolto con l'aiuto delle Forze dell'Ordine in sede di accessi, la economicità della consulenza deriva dall'applicazione normativa in tema di consulenza singola o collegiale in base al seguente prospetto:

un consulente per un manufatto viene liquidato al 100% - es. € 1000,00

tre singoli consulenti per un manufatto ciascuno = € 3.000,00

tre consulenti collegiali per tre manufatti = € 1.800,00

infatti la liquidazione della consulenza collegiale viene effettuata per intero per il primo CTU (nell'esempio € 1000,00) e per gli altri successivi al primo vi è l'aumento del 40% ciascuno (nell'esempio € 1000,00 + 40% = € 1.400,00).

In sostanza operando in tal modo si risparmiano € 1.200,00 per ogni consulenza.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Certo, tutto è opinabile. Si potrebbe dire: se incarico un consulente per 4 manufatti risparmio ancora. Bene, sfido chiunque a trovarne uno che non rivendichi la propria professionalità!

Durata e costo della consulenza?

Il professionista nominato ha avuto, in sede di incarico, quaranta giorni di tempo per il deposito della relazione e, stante la complessità e difficoltà operative e di studio ha chiesto ed ottenuto da questo P.G. autorizzazione alla proroga richiesta per altri quindici giorni per il deposito della relazione conclusiva.

Durante l'affidamento dell'incarico ai consulenti è stato loro detto che nell'arco dei 10-15 giorni dall'inizio delle operazioni dovevano depositare a questo P.G. una relazione preliminare con l'indicazione specifica dei costi occorrenti per il materiale abbattimento del manufatto abusivo.

Costi reali e non presuntivi, costi effettivi e non provvisori.

Ciò ha permesso di poter iniziare la procedura di anticipazione con finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti di Roma attraverso i Comuni di riferimento di quel manufatto per creare la provvista economica occorrente per la terza fase e per la liquidazione, alla fine, dei costi dei consulenti. Si ricorda che la Cassa Depositi e Prestiti, da ora chiamata CDP, non è l'interlocutrice diretta dell'A.G. ma solo dei comuni ove insiste il manufatto abusivo. Non lo è nemmeno per gli Enti Parco. Ad Esempio l'Ente Parco Vesuvio, che ha competenza su vari territori di vari Comuni della zona vesuviana, non può, e ne deve, "dialogare" direttamente con la CDP se decide di abbattere un manufatto abusivo costruito nel cratere del Vesuvio al fine di procurare la provvista



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

economica dei costi, ma deve interessare direttamente il Comune competente per quella fetta di territorio del cratere ove è sito il manufatto.

È ovvio che questa A.G., comunque, dialoga con la CDP “per conoscenza”. Infatti, ai Comuni di riferimento, in base a quanto emerso dalle relazioni preliminari dei CTU viene inviata una richiesta specifica di inizio della procedura di anticipazione per finanziamento con l’indicazione del condannato, della sentenza passata in giudicato e dell’ubicazione del manufatto con la quantificazione, salvo conguagli e/o compensazioni finali dei costi reali per l’abbattimento e dei costi presuntivi per gli ausiliari, così come, tra l’altro, previsti dal T.U. 115/2002 e dall’art. 32 co. 12 D.L. 30.:9. 2003 n. 269 conv. in L. 24.11.2003 n. 326.

È opportuno, strategico e, direi pure doveroso inviare agli Uffici Tecnici dei Comuni tutta la documentazione occorrente per la procedura di anticipazione per finanziamento per due ordini di ragioni: rendere la procedura amministrativa meno farraginoso (questo nel caso di attività collaborativi da parte dell’ente territoriale) o per evitare intralci dilatori, quali mancanza o insufficienza di atti della procedura (nel caso di attività per nulla collaborativa!).

È opportuno, inoltre, notificare sia la richiesta che gli allegati al Sindaco in persona ed al Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune per evitare che un domani, nel caso di inadempienze dolose, si dica che la mano destra non sapeva cosa faceva la mano sinistra . . .

Nei Comuni in cui non sia prevista la dirigenza, bensì solo la delega al funzionario, se, da un lato è sufficiente la notifica al Sindaco unico destinatario,



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

per competenza, dell'atto, è opportuno, comunque, notificare anche al funzionario delegato per gli stessi motivi di cui sopra.

Un motivo dilatorio, per nulla collaborativo che, con la buona fede ha poco a che vedere, è stato riscontrato per alcuni enti i quali per non iniziare la procedura finalizzata a reperire i fondi per il materiale abbattimento nell'ambito della procedura giudiziaria esecutiva, eccepivano che la variazione di bilancio, che necessariamente deve essere apportata quanto meno nel bilancio preventivo, doveva essere stabilita con delibera del Consiglio Comunale e non con provvedimento urgente ad Horas di Giunta così come invece deve essere.

Ciò non è vero in quanto per le variazioni di bilancio bisogna ricorrere, in via di urgenza, a deliberazioni di Giunta e non del Consiglio Comunale secondo il disposto di all'Art 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 perché essendo l'esercizio di un potere repressivo di un abuso edilizio un atto dovuto per il quale è "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua rimozione è necessaria la tempestiva esecuzione del provvedimento che dispone l'abbattimento dei manufatti abusivi. Tale è parte della motivazione della nota che il Prefetto di Napoli ha dovuto inviare in data 07/10/2008 a tutti i Sindaci, Commissari e Commissioni straordinarie dei Comuni della Provincia su sollecitazione del sottoscritto ed in base al rapporto stretta collaborazione istituzionale.

È inutile dire che nei Comuni che, in maniera dilatoria e irresponsabile hanno voluto portare all'esame del Consiglio la richiesta di un procedimento giudiziario esecutivo non si è riscontrata delibera favorevole; ripetesi, non è questa la procedura amministrativa.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Un osservazione va fatta alla quale bisogna apprestare la massima attenzione perché i meccanismi dilatori che gli enti non collaborativi pongono in essere sono basati o sulla totale ignoranza delle norme (caso non raro) oppure sulla confusione che cercano di ingenerare nel Magistrato tra attività politica, amministrativa e giudiziaria. Mi spiego meglio, la richiesta alla CDP per l'esecuzione di un provvedimento giudiziario è un atto dovuto che ha sì, natura amministrativa da parte dell'ente territoriale ma su impulso obbligatorio del P.M. che è deputato a vigilare sull'applicazione della Legge, nel caso di specie, a curare direttamente la procedura esecutiva che è alla base di quella richiesta.- Altro è invece, il potere e, dire meglio, il dovere dell'ente territoriale di predisporre autonomamente i fondi per i suoi "abbattimenti amministrativi" è ovvio che per fare ciò deve necessariamente proporre all'organo deliberativo consiliare un proprio programma analitico secondo il dettame del procedure amministrative ai fini dell'approvazione o meno del medesimo con la previsione e copertura della spese. Tale programma deve necessariamente rispettare i criteri politici ed amministrativi che non hanno nulla a che vedere con il nostro lavoro.

Liquidazione?

La liquidazione del o dei CTU è bene effettuarla ad abbattimento avvenuto, cioè alla fine della 3^a fase se ciò avviene in tempi ragionevolmente brevi. I motivi sono vari: uno dei consulenti può ricevere l'incarico per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza; può risultare, durante la terza fase, non preciso il computo metrico e, quindi, va rettificato e così via.

Se tra la seconda e terza fase intercorre un cospicuo lasso di tempo è bene, invece procedere alla liquidazione.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Essa avviene o dai fondi della CdP se l'abbattimento è avvenuto, oppure dal capitolo delle Spese di Giustizia se la demolizione non è stata possibile.

Se l'abbattimento è avvenuto, il decreto di liquidazione, dopo le notifiche di rito ai fini delle eventuali opposizioni nei venti giorni (art. 170 T.U. 115/02) va inoltrato al Comune presso il quale è stata creata la provvista attraverso la CdP per l'emissione del mandato di pagamento.

Se l'abbattimento non è avvenuto, in questi casi le procedure variano a seconda della tipologia di intervento o di mancato intervento. Se l'abbattimento non è stato possibile per l'esistenza di un atto amministrativo o giudiziario incompatibile con la demolizione (es. dichiarazione di interesse pubblico, permesso di costruire in sanatoria, revoca dell'ordine di demolizione da parte del Giudice, ecc...) il decreto di liquidazione deve essere inviato al proprio ufficio economato per l'emissione del mandato di pagamento **con spese a carico dell'Erario**. Se, invece, la 3^a fase non comincia per rallentamenti dovuti a lunghe attese per incidenti di esecuzione in corso, esame concreto da parte dell'Ente territoriale sulla reale condonabilità o meno del manufatto o quant'altro, è opportuno liquidare nel modo seguente: aprire la partita a debito a carico del condannato alle Spese di Giustizia secondo il T.U. relativo, decretare il pagamento al fine di emettere il mandato con la dicitura **“spese anticipate dall'Erario”**.

Perché deve indicare le imprese?

Scegliere l'impresa è veramente “un'impresa!”.

Imprese specializzate nel settore demolizioni sono pochissime e non sempre geograficamente vicine.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Le imprese edili, comunque, sono attrezzate per demolire.

Nelle zone del meridione d'Italia, ove il territorio è devastato dalla criminalità organizzata, non è conveniente contattarle dall'elenco delle Camere di Commercio. Ne sono migliaia.

Chiedere al Presidente della Camera di Commercio la indicazione di imprese non è assolutamente rituale e conveniente. Non saprei, inoltre, su quale base opererebbe la scelta se non su base personalistica.

Credo, inoltre, che un serio Presidente non si presterebbe a questo incarico.

Per le associazioni di categoria vale "in pejus" lo stesso discorso.

Ma allora il PM che deve fare?

Come può avere, in maniera istituzionale il nominativo di un'impresa che non sia quella che gli ha fatto la ristrutturazione a casa sua? (cosa molto scivolosa e sconveniente!)

La indicazione, non la scelta, da parte dei CTU è sembrata la migliore soluzione. Infatti, i CTU operano anche una sorta di valutazione sulla struttura aziendale che a noi è sconosciuta.

Non si fa l'equazione: CTU che indica l'impresa lavorerà in seguito con essa. Lo spiegherò meglio in seguito. Una Procura del distretto, in alcuni incarichi ai CTU, ha tolto il quesito n.8 sulla indicazione dell'impresa e si è poi, per così dire, trovata "imballata" in quanto non sapeva più come muoversi (meno male che c'è il coordinamento in Procura Generale).

Prima di iniziare la 3^a fase.



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Nella relazione del CTU di 2^a fase è bene spiegata la non convenienza del Genio militare rispetto all'impresa privata.

Il PM, a questo punto, prima di dare corso al prosieguo della procedura deve emettere un decreto motivato nel quale dà atto della scelta della impresa privata e spiega i motivi per cui non è assolutamente conveniente affidare l'incarico al Genio militare.

La 3^o fase del protocollo è stata studiata anche con il collega Maurizio De Marco della Procura della Repubblica di Napoli (diamo a Cesare...).

3^a FASE

Affidamento dei lavori di demolizione.

Da un punto di vista sistematico, è bene ribadire che, la demolizione di opere abusive e/o la riduzione in pristino dello stato dei luoghi è da ritenersi attività *stricto sensu* giudiziaria, rientrando a pieno titolo nell'alveo dell'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, spettante al PM, quale organo dell'esecuzione (art.73 ord.giud.), come dalle pronunce della Corte di Cassazione e della Consulta richiamate *in limine* al Protocollo¹. Le concrete modalità operative sono, come è costantemente ribadito, demandate per intero – e quindi anche nella fase del materiale abbattimento - al pubblico ministero che deve stabilire le modalità più opportune per l'esecuzione della demolizione, fra le quali può comprendere non solo il ricorso al Genio Militare o ad altri organi

¹ Per un richiamo, vedi la circolare Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Prot. n.m_ dgDAG.19/03/2008.0040145.U



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

indicati nelle circolari ministeriali emanate al proposito², quanto anche il ricorso ad imprese private.

Così come previsto dall'art. 41 del D.P.R. n. 380/01, dagli artt. 61-63 del D.P.R. n. 115/02 (T.U. delle spese di giustizia) e dalla Circolare del Ministero della Giustizia n. 62/4/13-2186 del 20.11.1997, si provvede all'esecuzione scegliendo la condizione meno onerosa.

La valutazione della maggiore convenienza economica si opera sia accertando il costo della demolizione effettuata con i mezzi del genio militare sulla base della convenzione interministeriale organizzativa tra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa - prevista dall'art. 62 del richiamato D.P.R. n. 115/02 e stipulata il 15.12.2005 - sia effettuando una sorta di rilevazione di mercato per verificare se vi sia un'impresa disponibile ad eseguire le stesse opere a un prezzo minore o, quanto meno, per accertarsi se i prezzi per le opere edili ed impiantistiche del S.I.I.T. prevedano costi inferiori.

Prima di valutare la economicità della procedura è necessario porre in evidenza che il Genio militare non rende tutti i servizi necessari che invece garantisce l'impresa privata (es. smaltimento rifiuti, abbattimenti parziali, responsabilità civile verso terzi, ecc...).

Inoltre il Genio Militare pone a base dei computi metrici relativi alle spese di demolizione i costi previsti dal prezzo della Regione Lazio superiori a quelli del Regione Campania.

² Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1885 del 1999, Strambi;



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Come già ampiamente argomentato, la scelta tra una modalità operativa o l'altra è demandata al PM procedente, dopo una valutazione oggettiva sulla convenienza dell'una rispetto all'altra³.

Anche il Ministero di Giustizia, nelle circolari emesse limitatamente alla competenza relativa alla stipula della convenzione organizzativa citata, si è sempre espresso ricordando che la fase esecutiva di demolizione e ripristino entra pienamente nel concetto di attività giudiziaria e nelle attribuzioni del PM quale organo dell'esecuzione, sì da rendere possibile l'esercizio di tutte le facoltà a lui riservate dalla legge (ovviamente, nell'ambito dell'attività esecutiva disciplinata ex artt. 655 ss. c.p.p.).

Una prima conseguenza dell'attrazione di queste funzioni nell'orbita strettamente giudiziaria, è la sottrazione di queste alla sfera dei contratti della pubblica amministrazione, con relativa applicazione del c.d. codice degli appalti, per essere essa espressione della c.d. attività negoziale della P.A. . Si ricordi tuttavia che l'art. 61 dpr n. 115/2002, disciplinando (per la verità, in maniera sintetica) l'affidamento dell'incarico alle imprese private, recita che esso va affidato *ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*. Ora, il vecchio articolo 41, 2 comma dpr n. 380/01, rivissuto a seguito della declaratoria di incostituzionalità (Corte Cost. sent. 196 del 28.6.2004) dell'art. 32, comma 49ter D.L. 269/03 recita, disciplinando i casi di demolizione delle opere abusive da parte dei Comuni *“I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i*

³ La circolare di cui alla nota (1)



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee". È agevole rilevare che tale indicazione, lungi dall'attrarre gli incarichi nella categoria 'contratti della P.A.', fa riferimento ad una procedura snella per l'individuazione della ditta⁴ e non una procedura contrattuale o una fase negoziata.

A chiusura del sistema, può indicarsi la norma di cui all'art. 63 DPR n. 115/2002 che, con riferimento alle spese, individua un criterio di determinazione dell'importo che, non potendosi denominare onorario, non sfugge tuttavia ad un calcolo predeterminabile a priori. Tra l'altro, va indicato un parallelismo con la richiesta di intervento alle strutture T.O. della Difesa, che certamente sfuggono ad ogni apprezzamento in chiave negoziale.

1 . L'importo da corrispondere alle imprese private cui è affidato l'incarico è determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzo per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni.

2 . L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'articolo 62.

In definitiva, può affermarsi che l'affidamento alle ditte, tramite i rappresentanti legali, può avvenire mediante incarico di consulente/ausiliario del PM, trattandosi di procedura giudiziaria e non amministrativa.

In Procura Generale è stato istituito un elenco di ditte specializzate nel settore edilizia e /o demolizioni. Questo elenco s'è andato via via formando a seguito delle indicazioni fornite dai consulenti tecnici della c.d. 2a fase durante

⁴ Consiglio di Stato, V Sezione Sentenza 7 novembre 2007 n. 5766



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

l'espletamento dell'incarico, rispondendo a specifico quesito sul punto. Tale quesito riportato al n. 8 così recita: indicare, tra le imprese tecnicamente e finanziariamente idonee, comprese nell'elenco trasmesso all'A. G. dalla Prefettura (rectius Camere di Commercio) competente per territorio, quella cui è opportuno affidare, in base alla convenienza economica, nella procedura per trattativa privata, nei limiti dell'importo previsti dalla legge, e salva, beninteso, la definitiva decisione del pubblico ministero, i lavori descritti nel progetto di esecuzione della demolizione.

Il presupposto per l'inserimento in questo elenco è dato dalla iscrizione alle Camere di Commercio del distretto di questa Corte d'Appello (Napoli, Caserta, Avellino e Benevento), essendo sia la Prefettura che il S.I.I.T. sprovvisti di elenchi ufficiali. Tale iscrizione, infatti, è normativamente prevista solo dal nuovo Testo Unico sulla Sicurezza per il settore demolizioni delle costruzioni abusive (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 art. 26 comma 1 n. 1).

Negli elenchi ufficiali delle Camere di Commercio del distretto figurano tutte le ditte/società del settore edilizia e sono migliaia.

È necessario pertanto l'ausilio dei consulenti, prestato solo a livello indicativo, per restringere il campo operativo al quale dovrà fare riferimento il singolo PM procedente che, se dovesse da solo scegliere in base agli elenchi ufficiali, non avrebbe parametri cui ancorarsi sia dal punto di vista oggettivo (struttura aziendale) che soggettivo (qualità degli interlocutori).

Fatta questa premessa, per affidare l'incarico al rappresentante legale della ditta è necessario, inoltre, adottare adeguate ed opportune cautele da parte della medesima Procura Generale per evitare che le imprese operanti sul



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

territorio campano, i cui rappresentanti legali abbiano carichi pendenti per reati di grave allarme sociale, diventino incompatibili per il servizio giudiziario da rendere.

Qual è la cautela?

La trasmissione dell'elenco delle ditte indicate dai CTU al Prefetto della Provincia con richiesta formale di avere una completa informativa antimafia ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 490/94 con cortese invito ad inviare subito l'elenco delle prime ditte che figurano "pulite", in tal si incomincia subito e non si aspettano i tempi biblici che ben conosciamo....

Orbene, una volta creato l'elenco di esperti di fiducia, si può procedere all'incarico di consulenza finalizzato al materiale abbattimento del manufatto che avverrà in base al computo metrico redatto dal consulente e/o dai consulenti della 2. fase. La liquidazione conseguente avrà ad oggetto i costi previsti dal medesimo elaborato.

Il relativo mandato di pagamento, all'esito dell'espletamento di tutte le procedure, dovrà essere emesso dall'ente territoriale (comune) nel quale era ubicato il manufatto e che è il depositario dei fondi occorrenti per la demolizione richiesti ed ottenuti con la procedura di anticipazione per finanziamento dalla Cassa Depositi e Prestiti (art. 32 12°co l. 326/03), procedura attivata dal PM.

Del resto, la medesima procedura del decreto di liquidazione e del conseguente mandato di pagamento avverrà anche per i consulenti della 2ª fase e per il consulente nominato dalle AA. GG. quale direttore dei lavori e responsabile per la sicurezza.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Nel caso in cui, una volta incaricata la ditta, l'abbattimento materiale non possa aver luogo perché si è in presenza di un provvedimento sopravvenuto incompatibile con la demolizione, si procederà all'indennizzo solo dei costi vivi sostenuti dall'impresa ed al pagamento degli onorari dei consulenti dal capitolo delle Spese di Giustizia con mandati di pagamento emessi direttamente dagli uffici economati delle Procure della Repubblica del distretto, nonché della Procura Generale, secondo le norme del Testo Unico 115/02 e secondo le rispettive competenze.

Prima di procedere all'incarico di consulenza del responsabile legale della ditta, deve essere nominato, con analoga procedura di consulenza, il direttore dei lavori che assumerà anche l'incarico di coordinatore per la sicurezza per il progetto e la redazione del relativo piano particolareggiato.

Il CTU può essere uno della terna dei consulenti se la consulenza è stata collegiale. È importante e conveniente l'incarico così affidato perché è colui che conosce bene il manufatto ed il computo metrico redatto con i costi che va a confrontare con il rappresentante legale della ditta.

Quando si incontrano nell' Ufficio del PM (cioè nel mio) la loro conversazione ed il riscontro tra i dati del computo metrico e l'esperienza diretta dell'impresa dura mediamente da una a due ore....

È importante questa fase perché quando essi discutono i fondi della provvista reperiti attraverso la CdP sono già al Comune, quindi si deve assolutamente rientrare in quei costi altrimenti bisogna integrare di nuovo tutta la procedura.

ATTENZIONE. Il CTU deve possedere l'abilitazione alla sicurezza, titolo che non ha la maggioranza dei consulenti (secondo la mia esperienza giudiziaria).



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Deve avere seguito i periodici corsi di formazione e nel caso in cui l'abbia seguito in passato, i corsi di aggiornamento.

Nominare un CTU senza questo titolo può essere per Noi come una buccia di banana....(pensate agli incidenti di esecuzione).

Il consulente, ricevuta la comunicazione da parte del pubblico ministero del provvedimento di concessione del finanziamento erogato al comune dalla Cassa Depositi e Prestiti, previa iniziativa ed attivazione della A.G. competente, ed iniziati i lavori con la ditta o società il cui rappresentante legale è stato nominato anch'egli consulente, assumerà ufficialmente le funzioni di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza per quella impresa.

Dovrà comunicare il completamento previa emissione del certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione dei medesimi entro congruo periodo (anche 7 giorni) dall'ultimazione degli stessi al fine di consentire all'autorità comunale di provvedere al pagamento, in favore della ditta incaricata, di quanto indicato nel decreto di esecuzione della demolizione e di liquidazione delle somme dovute.

L'incarico di consulenza sia al direttore dei lavori che al rappresentante legale dell'impresa può prevedere una durata di 40 giorni per tutte le attività e per il deposito della relazione.

Ciò permette anche al professionista che si accolla un onere non indifferente di essere liquidato, sempre e solo a vacanze, in maniera congrua senza ricorre a escamotage di altro tipo (es. tariffe professionali).

Per le liquidazioni effettuate in altro modo (ad es. ultra legem) io ricordo sempre la mia precedente funzione di Ispettore Generale Capo all'Ispettorato quando



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

l'equipe ispettiva verificava e riscontrava liquidazioni di tal fatta...non è questo il momento per affrontare il problema, ma posso dire che il problema sorge e può sorgere.

La seconda e terza fase possono essere, comunque, pretermesse ove l'Ufficio del PM acquisisca la disponibilità dell'Ente pubblico, titolare del concorrente potere-dovere, di curare la demolizione avvalendosi di ditte idonee sia dal punto di vista dei requisiti morali che tecnico-finanziari.

Si tratta di un'ipotesi di lavoro alternativa che più volte è stata ritenuta legittima.

ATTENZIONE. Non è un'ipotesi di delega o di ordine. Non sono previsti dalla legge. È semplicemente una lettera di incarico che si dà ad un Ente che ha offerto la propria disponibilità a collaborare in quanto ha già stanziato fondi per le demolizioni ed ha sul territorio una impresa con appalto affidato.

È importante, però, che quando si vuole saltare la terza fase “giudiziaria”, si abbiano, comunque i fondi della CdP presso il Comune, altrimenti i problemi sorgono in fase di liquidazione del consulente della 2^a fase e sulla riferibilità dei costi della 3^a fase al condannato.

Si ricorda, inoltre, che i costi complessivi graveranno con specifica partita a debito da iscrivere al Comune di residenza del condannato il quale riceverà la cartella esattoriale per la riscossione.

Quindi, è opportuno seguire attentamente le procedure alternative, altrimenti si crea confusione.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Molti pensano che una volta affidato l'abbattimento all'Ente, ci si è tolti dal piatto la patata bollente (perché di patata bollente si tratta!). non è così. Se non si è accorti e vigili, alla fine ci restituiscono il piatto sporco da lavare...

In particolare è stato statuito che l'ente pubblico va considerato come "longa manus" dell'Autorità Giudiziaria tanto che l'interessato non può dolersi di supposte e/o reali illegittimità con ricorso al TAR ma, al più, con incidente di esecuzione ex art.665 e ss. Cpp.

Quanto alle spese, esse vengono anticipate, previa richiesta di provvista, al Fondo istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti, dalla Pubblica Amministrazione che procede e, ad intervento demolitorio realizzato, da essa recuperate in virtù della normativa specifica.

Esperienza del primo "Cantiere Giudiziario"

Il primo abbattimento della Procura Generale con l'applicazione completa di tutti i dettami del presente protocollo è avvenuto nel mese di aprile 2009 nel paese di Qualiano. Trattavasi di una grossa struttura in cemento armato pronta per una decina di appartamenti.

L'intervento operativo è stato effettuato con la massima collaborazione del Prefetto il quale ha messo a disposizione del sottoscritto una trentina di uomini quale forza pubblica (attenzione: chiarire al Prefetto simpaticamente che si ha bisogno della forza e non della debolezza pubblica). Infatti ho richiesto espressamente la presenza solo dei capi uffici delle territoriali dei CC o della PdS e non gli uomini delle locali stazioni o commissariati che sono troppo legati al territorio, alle persone ed alle loro problematiche...



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Ero presente sul punto anch'io, la presente dell'A.G. non è solo importante, ma determinate per la riuscita delle operazioni.

Al momento della demolizione erano presenti uomini della Polizia, dei Carabinieri, dei Vigili Urbani, della protezione Civile, della scientifica della Polizia ed ambulanze.

Chiunque si avvicinasse veniva identificato e invitato ad accomodarsi altrove.

È arrivato anche il sindaco (che guardava, però, per terra...).

L'abbattimento del manufatto è avvenuto in totale silenzio e senza nessun problema.

È sorto un problema nel problema.

Quando le ruspe "addentavano" i pilastri di cemento armato ne usciva solo polvere ed i tondini di ferro zigrinati ai quali si deve attecchire il cemento armato, uscivano completamente puliti.

Chiesta ed ottenuta spiegazione dall'impresa e dal direttore dei lavori mi è stato riferito, in seguito con relazione, che in sostanza di armato quel cemento non aveva nulla, tanto è vero che abbiamo anche ironizzato che bastava simulare una scossa di terremoto già del 6°/7° grado della scala Mercalli per farlo venire giù da solo.

Questo è l'abusivismo selvaggio che ha devastato in nostri territori.

I manufatti, così come sono stati costruiti (anche in una sola notte) non sono nemmeno acquisibili al patrimonio del Comune per interesse pubblico.

È inutile, quindi, memori di questa esperienza, che i Sindaci cerchino di salvare questo patrimonio illecito. È importante e doveroso che collaborino per cercare di fare qualcosa...



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Variabili della 3^a fase: (aggiunto per il 21 novembre 2011)

- Comune collaborativo -

L'Ente non ritiene di stipulare il contratto di mutuo con la CDP in quanto, in bilancio, già sono stati stanziati fondi per le demolizioni. È opportuno, quindi, che i fondi per la singola demolizione vengano individuati dal Comune e messi a disposizione dell'A.G. procedente sulla base di precisa richiesta quantitativa estrapolata dal computo metrico del consulente di 2^a fase.

È consigliabile, però, inoltrare, comunque, specifica richiesta di attivazione da parte del Comune del contratto di mutuo per anticipazione con la CDP.

Non si sa mai: nelle more può cambiare l'Amministrazione Comunale e la nuova potrebbe non più essere collaborativa; potrebbero, inoltre, essere revocati i fondi di bilancio con nuova delibera consiliare; potrebbero, ancora, i fondi stanziati per la singola demolizione essere distratti per altri scopi, ecc...

Sta di fatto che, una volta stanziati i fondi dal bilancio, si pone il problema di chi materialmente può o deve effettuare il reale abbattimento del manufatto.

Se il Comune ha già indetto la gara di appalto ed è stata già individuata la ditta assegnataria è opportuno che la demolizione venga effettuata dall'Ente che provvederà, a sua volta a nominare il Direttore dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza. I fondi, in bilancio, sono destinati alla gara di appalto e, per ciò, alla ditta e non alla "discrezionalità di impiego" da parte del P.M..

In questo caso, quindi, l'Autorità Giudiziaria seguirà la procedura coordinando il servizio d'ordine, di intesa con il Prefetto ed il Questore



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

competente. In tale caso il Magistrato P.M. dell'esecuzione, ad abbattimento avvenuto, non emetterà nessun decreto di liquidazione in quanto la procedura amministrativa della 3^a fase sarà a totale carico dell'Ente territoriale.

Nel caso in cui, invece, ci siano i fondi in bilancio ma non è stata indetta la gara di appalto e/o non è stata indicata una ditta assegnataria, il P.M. potrà procedere personalmente alla nomina del Direttore dei lavori ed al responsabile della sicurezza nonché alla nomina del rappresentante legale di una impresa edilizia secondo i dettami della 3^a fase del protocollo di intesa. In tal caso, esaurita la procedura demolitoria, emetterà rituali decreti di liquidazione da inviare al Comune per la emissione dei relativi mandati di pagamento.

- Richiesta di autodemolizione nel corso della procedura di 3^a fase. -

Tale richiesta va ponderata con molta oculatezza da parte del P.M. procedente. Anche se viene presentata al Comune, il destinatario della richiesta è l'Autorità procedente all'esecuzione. È da tener presente che l'autodemolizione non si atteggia quale diritto bensì quale esecuzione di un obbligo previsto per legge e, tral'altro, già violato in precedenti occasioni, ultime delle quali quando è stata notificata al condannato l'ingiunzione a demolire che conteneva ulteriore obbligo in tal senso.

Se l'autodemolizione viene concessa è opportuno emettere un decreto motivato imponendo precise e puntuali prescrizioni per l'adempimento dell'obbligo assunto dal condannato alla presenza del suo difensore. Nelle prescrizioni bisogna prevedere l'assunzione dei costi vivi già sostenuti fino a quel momento (vedi allegato n. 10).



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

In fase di liquidazione le soluzioni sono varie: se l'autodemolizione interviene quando è stato già nominato il Direttore dei lavori e l'impresa ma l'intervento materiale sul posto non si è ancora verificato, l'incarico al CTU per la direzione dei lavori viene sostituito in quello di controllo e vigilanza per le operazioni di autodemolizione con invito a consegnare alla “ditta del condannato” il piano di sicurezza già predisposto. In questo caso il decreto di liquidazione viene emesso dal P.M. e praticità vuole che venga aperta la partita a debito alla voce spese di giustizia. In questa situazione non vi sono costi vivi già assunti dalla impresa ragion per cui non vi sono decreti di liquidazione da emettere bensì bisogna solamente revocare il decreto di nomina ed il verbale di incarico.

Nel caso in cui, invece, l'autodemolizione viene concessa nel corso dell'intervento di demolizione sul posto presenti l'impresa con i mezzi e gli operai, deve essere emesso il decreto di liquidazione limitatamente ai costi vivi sostenuti fino a quel momento che graveranno sul condannato.

È importante tener presente la ritualità di queste procedure con tutte le variabili perché il condannato può presentare opposizione al decreto di liquidazione nei venti giorni dalla notifica del provvedimento, ragion per cui bisogna essere in condizione di controbattere in maniera più che adeguata.

Rispetto delle norme in tema di prevenzione infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il nuovo testo unico in tema di prevenzione infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta un importante provvedimento normativo con



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

carattere di forte discontinuità col passato e molteplici elementi innovativi apportati al fondamentale tema della tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Anche alla luce di quanto appena detto, le operazioni di demolizione dovranno essere progettate e realizzate nel più assoluto ed intransigente rispetto delle disposizioni legislative previste dal D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008.

I soggetti individuati all'esito della procedura di aggiudicazione dei lavori di demolizione di manufatti abusivi nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali di esecuzione della sanzione amministrativa contenuta nelle sentenze di condanna divenute esecutive, dovranno rispettare in tutte le fasi operative e progettuali quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare si richiede e si vigilerà sui seguenti fondamentali aspetti:

- iscrizione delle ditte aggiudicatrici dei lavori di demolizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato;
- rispetto della normativa in tema di contratto collettivo di lavoro, assistenza sanitaria, assicurazione contro gli infortuni, oneri previdenziali ed assistenziali;
- rispetto della normativa in tema di appalto e sub-appalto con precisa quantificazione dei costi per la sicurezza;
- rispetto da parte delle ditte aggiudicatrici del piano di sicurezza e di coordinamento laddove previsto dalla norma;
- rispetto della normativa in tema di corretta gestione, smaltimento dei rifiuti e bonifica del sito oggetto delle operazioni demolitorie.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Tutti i consulenti nominati nelle varie fasi della procedura esecutiva in questione hanno il dovere di vigilare sul più assoluto rispetto della normativa antinfortunistica citata⁵.

⁵ D. Lgs. N. 81 del 9/4/2008

Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro - Sezione I

MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ci ò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo

applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro - Sezione I

MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.

2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

Demolizioni - Sezione VIII -

Art. 150 Rafforzamento delle strutture

1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

Art. 151. Ordine delle demolizioni

1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 152 Misure di sicurezza

1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.
2. È vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.

Art. 153. Convogliamento del materiale di demolizione

1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.
2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo;



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.

3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

Art. 154. Sbarramento della zona di demolizione

1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

Art. 155. Demolizione per rovesciamento

1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.
3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.

5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

Art. 156. Verifiche

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo tecnico incaricato.

Art. 157. Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a);

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell'articolo 101, comma 1, primo periodo;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera c).

Art. 158. Sanzioni per i coordinatori

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1.

2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 2;



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).

Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154;

c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97, comma 3, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.

2. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:

a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2.

Art. 160. Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori autonomi sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Spese per la demolizione

Con l'art. 32 comma 12 Legge n. 326/2003 si è costituito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, un “fondo per le demolizioni” (dell'ammontare di 50 milioni di euro) destinato ad anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie tecniche ed amministrative connesse.

Le somme stanziare sono messe a disposizione dei Comuni (o delle altre amministrazioni competenti alla tutela dei vincoli).

L'istituzione del fondo ha costituito indubbiamente una importante innovazione, con significative conseguenze: le spese per la demolizione e/o il ripristino dei luoghi non dovranno gravare sul Ministero della Giustizia; al recupero delle spese provvederà il Comune, mediante iscrizione a ruolo, sollevando, così, da tale laboriosa incombenza gli Uffici giudiziari.

La legge, tuttavia, non indicava il sistema attraverso il quale l'Autorità Giudiziaria poteva accedere a questo fondo per il pagamento delle imprese che avrebbero effettuato le demolizioni, in esecuzione di sentenze penali irrevocabili.

Successivamente il D.M. 23 luglio 2004 ha disciplinato le modalità e condizioni per la restituzione al Fondo per le demolizioni delle opere abusive

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 94.

2. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

delle anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione (G.U. n. 218, 16 settembre 2004, Serie Generale)

La necessità di regolamentare la gestione del fondo è stata avvertita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.), che, con le circolari n. 1254 del 28 ottobre 2004 e n. 1264 del 2 febbraio 2006, ha chiarito le caratteristiche operative del fondo, l'ambito di operatività soggettivo ed oggettivo, le modalità di rimborso e la procedura di finanziamento.

La circolare del Ministero della Giustizia del 16 marzo 2006 avente ad oggetto "La razionalizzazione de il contenimento delle spese di giustizia" ha stabilito che è possibile attingere al Fondo presso la Cassa Depositi e Prestiti anche nel caso in cui la demolizione sia stata eseguita da imprese private. Sarà pertanto necessario che l'Ufficio che dispone il pagamento, una volta che sia divenuto esecutivo il decreto di pagamento emesso ex art. 169 T.U., sospenda la compilazione dell'apposito modello previsto dall'art. 177 D.P.R. 115/02 e trasmetta, senza ritardo, copia del decreto di pagamento al Comune del luogo dove l'intervento è stato eseguito ed alla Cassa Depositi e Prestiti, unitamente al provvedimento di demolizione (contenente la descrizione delle opere da demolire,

l'affidamento dell'appalto e l'analitica previsione delle spese, distinte per materia: costi di demolizione, spese giudiziarie, tecniche ed amministrative) con la relativa richiesta di finanziamento.

È il Comune che procede, con riscossione mediante ruolo (art.32 comma 12 Legge n. 326/03) al recupero delle spese nei confronti dei condannati relative alle procedure finanziate dalla Cassa DD e PP (art. 7, comma, convenzione del



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

15 dicembre 2005). L'avvenuto pagamento da parte del condannato sarà comunicato all'Autorità giudiziaria.

L'Ufficio giudiziario che dispone il pagamento interpellerà periodicamente il Comune interessato per conoscere l'esito della procedura di finanziamento.

In caso di concessione totale o parziale del finanziamento l'Ufficio che dispone il pagamento ne dà comunicazione all'impresa privata beneficiaria autorizzandola ad avvalersene presso il comune interessato.

In caso di mancata concessione del finanziamento sarà riavviata la procedura di pagamento nelle forme ordinarie previste dal D.P.R. n. 115/02.

Il presente protocollo ha solo lo scopo di creare il coordinamento tra Uffici giudiziari del medesimo distretto riepilogando in maniera sintetica ma organica le norme legislative che sono alla base della procedura di demolizione ispirate ai criteri di trasparenza ed economicità. Ogni variazione, che, a seconda delle esigenze del momento, si apporta a questa procedura, deve tener presente i citati principi normativi (es. scelta di un'impresa che già opera sul territorio nel settore demolizioni per Ente Locale o Territoriale, ecc...).

Questo protocollo è stato approvato e firmato dai seguenti Capi di Uffici giudiziari:

Procuratore Generale Napoli - Procuratore della Repubblica – Napoli -
Procuratore della Repubblica – Avellino - Procuratore della Repubblica
Benevento – Procuratore della Repubblica S.M. Capua Vetere - Procuratore
della Repubblica Nola – Procuratore della Repubblica Torre Annunziata –



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Procuratore della Repubblica Ariano Irpino – Procuratore della Repubblica S.A.
Dei Lombardi -

La integrazione al protocollo, avvenuta nel febbraio di quest'anno,
riguardante solo la 3^a fase è stata, al momento, approvata e firmata dai seguenti
Capi di Uffici giudiziari:

Procuratore Generale Napoli - Procuratore della Repubblica Napoli –
Procuratore della Repubblica S.M. Capua Vetere.

Il S.Procuratore Generale della Repubblica
Coordinatore della Struttura Demolizioni
dott. Ugo Ricciardi

P.S. seguiranno gli allegati



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

ALL. 1

n° _____ e n° _____
del procedimento di esecuzione a carico di

INGIUNZIONE A DEMOLIRE

IL P.G.

letta la sentenza della Corte di Appello di Napoli del _____
nei confronti di

divenuta irrevocabile in data _____

con la quale è stata, tra l'altro, ordinata la demolizione delle opere abusivamente
realizzate da _____ condannat_, indicate nei capi
_____ dell'imputazione.

Rilevato che deve procedersi alla esecuzione della demolizione delle dette opere.

Ritenuta la propria competenza a promuovere l'esecuzione della suddetta sanzione
Amministrativa



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

INGIUNGE

a_ condannat_ come sopra generalizzat di demolire, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, le opere abusive compiutamente indicate nella citata sentenza.

Con l'avvertenza che, decorso inutilmente l'indicato termine, si procederà di ufficio alla demolizione, **con attribuzione delle spese a carico de_ condannat_**

AVVISA

Altresì, i_ condannat_ che, nel caso fossero sopravvenute situazioni di fatto o giuridiche incompatibili con l'ordine di demolizione, potr_____ adire il Giudice dell'esecuzione competente ai sensi degli artt. 665 e ss c.p.p.

Rilevato, inoltre, che, allo stato, nella presente fase esecutiva, i_ condannat_ non risult_____ assistit_ da un difensore di fiducia, si che ne va nominato uno di ufficio ex art. 97, 2° comma c.p.p.

NOMINA

Difensore di ufficio de_ predett_ condannat_

L'avv. _____

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per la notifica della presente ingiunzione,

- a_ condannat_ innanzi generalizzat_ e,
- per conoscenza al Sindaco del Comune di
- nonché al difensore a mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Il Sostituto Procuratore Generale



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

ALL. 2

n° _____ e n° _____

del procedimento di esecuzione a carico di

INGIUNZIONE A DEMOLIRE E A RIPRISTINARE LO STATO DEI LUOGHI

IL P.G.

letta la sentenza della Corte di Appello di Napoli del _____

nei confronti di

divenuta irrevocabile in data _____

con la quale è stata, tra l'altro, ordinata la demolizione delle opere abusivamente
realizzate da _____ condannat _____, indicate nei capi
_____ dell'imputazione, nonché la rimessione in
pristino dello stato dei luoghi.

Rilevato che deve procedersi alla esecuzione della demolizione delle dette opere ed al
ripristino dello stato dei luoghi.

Ritenuta la propria competenza a promuovere l'esecuzione delle suddette sanzioni
amministrative

INGIUNGE



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

a_ condannat_ come sopra generalizzat _di demolire, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, le opere abusive compiutamente indicate nella citata sentenza e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

Con l'avvertenza che, decorso inutilmente l'indicato termine, si procederà di ufficio alla demolizione ed al ripristino, **con attribuzione delle spese a carico de _condannat_**

AVVISA

Altresì, i_ condannat_ che, nel caso fossero sopravvenute situazioni di fatto o giuridiche incompatibili con l'ordine di demolizione e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, potr_____ adire il Giudice dell'esecuzione competente ai sensi degli artt. 665 e ss c.p.p.

Rilevato, inoltre, che, allo stato, nella presente fase esecutiva, i_ condannat_ non risult_____ assistit_ da un difensore di fiducia, si che ne va nominato uno di ufficio ex art. 97, 2° comma c.p.p.

NOMINA

Difensore di ufficio de_ predett_ condannat_

L'avv. _____

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per la notifica della presente ingiunzione,

- a_ condannat_ innanzi generalizzat_ e,
- per conoscenza al Sindaco del Comune di
- nonché al difensore a mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Il Sostituto Procuratore Generale



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

ALL. 3

n° _____ RE.S.A.

Napoli, _____

OGGETTO: Esecuzione a carico di _____

_____ Richiesta accertamenti.

Al **COMUNE di**

Al Sig. **PRESIDENTE della GIUNTA**
Regionale della Campania
Area di coordinamento

Settore Urbanistica
Centro Direzionale Isola A6

e, per quanto di competenza (lett. e)

Al Sig. **Comandante della Polizia**
Municipale di

Con sentenza della Corte di appello di Napoli in data _____, a carico dell'__ person__ in oggetto, divenuta definitiva il _____ fu disposta la demolizione, se non altrimenti eseguita, delle opere abusivamente realizzate da__ condannat__, indicate nei capi _____ dell'imputazione. Considerato che l'esecuzione degli ordini di demolizione e di ripristino - ove non sia disposta ed effettuata dall'autorità municipale, ovvero, per i poteri di supplenza che le sono riconosciuti dalla legge, dall'autorità regionale - compete a questa Procura Generale, quale organo dell'esecuzione delle sentenza di condanna, chiedo che, esaminati gli atti dei competenti uffici, mi si voglia riferire, con la massima cortese sollecitudine,



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

se le opere abusive, della sentenza di condanna allegata:

- a) siano state demolite a cura de__ condannat__;
- b) siano state demolite a cura di codesta autorità municipale o regionale;
- c) siano state acquisite al patrimonio del comune e, in caso di risposta affermativa e di omessa demolizione, se siano state poi dichiarate di prevalente interesse pubblico con delibera consiliare, della quale mi si trasmetterà copia;
- d) siano state oggetto di concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della L. n° 47/85 (oggi art. 36 del D.P.R. n° 380/01) o dell'art. 39 della L. n° 724/94, ovvero dell'art. 32 della L. n° 326/03;
- e) delle opere di che trattasi saranno effettuati e trasmessi rilievi fotografici con accertamenti e descrizione dello stato attuale dei luoghi.

È quindi del tutto evidente che per poter formulare questa doverosa

valutazione prognostica è necessario che la S. V. mi fornisca le seguenti ulteriori informazioni, in tempi brevi:

- 1) Se l'istanza di condono o concessione in sanatoria sia riferibile all'immobile di cui in sentenza, sia stata proposta da un soggetto legittimato e se, con riferimento alla documentazione richiesta, sia procedibile e proponibile;
- 2) Se sussistano cause di non condonabilità assoluta dell'opera;
- 3) Se vi sia stata effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l'accesso al condono e se siano state compiute ulteriori opere abusive;
- 4) Se sia avvenuto l'integrale versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione;
- 5) Se si sia verificata l'emissione di una concessione in sanatoria tacita (per congruità dell'oblazione e assenza di cause ostative);
- 6) La data in cui l'istanza di condono è stata presentata ed i motivi per i quali non è stata ancora presa alcuna decisione.

A tale ultimo proposito, essendo di tutta evidenza che devono essere forniti a questo Ufficio tutti gli elementi indispensabili per potere accertare se sia «ragionevolmente e concretamente prevedibile che in un breve lasso di tempo l'autorità amministrativa adotti un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di esecuzione», La prego di volermi comunicare tutti quegli altri dati necessari per formulare una realistica previsione in tal senso.

Il Sostituto Procuratore Generale



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

ALL. 4

NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO
(artt. 359 c.p.p., 73 D.L.vo 271/89)

Il P.G.
Visti gli atti della procedura n _____ RE.S.A.
Nei confronti di _____
Per la demolizione del manufatto abusivo,
Ritenuta la necessità di procedere ad accertamenti tecnici;
visto l'art. 359 c.p.p.

NOMINA

Consulente tecnico l'Ing. _____, perché proceda ad accertamenti
tecnici e lo cita per il giorno _____

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Napoli, il _____

Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI**

ALL. 5

N. _____ RE.S.A.

**VERBALE DI CONSULENZA TECNICA E DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO
- art. 359 cp.p. -**

L'anno 200 il mese di il giorno alle ore in sede innanzi al P.G.
Dr. _____ è presente:

1) _____

che, richiesto delle proprie generalità, dichiara:

sono e mi chiamo _____, residente _____

Il CTU dichiara, altresì, che non si trova in una delle condizioni di cui all'art. 222 c.p.p..

Dichiara di avere incarichi di consulenza in corso: No ☐ Si ☐ Nr. ____.

Il P.G. informa il CTU dell'oggetto dell'incarico e formula i seguenti quesiti:

1. Acquisire - in base alle sentenze irrevocabili di condanna e agli atti processuali - tutti i dati necessari per accertare l'esatta ubicazione e la identificazione delle opere abusive da demolire di cui all'allegato elenco che è parte integrante di questo verbale.

2. Verificare - previo sopralluogo - la conformità o la eventuale difformità delle opere abusive esistenti rispetto a quelle risultanti dalla sentenza di condanna.

3. Calcolare i volumi da demolire, inclusi quelli relativi ad eventuali incrementi dell'abuso originario, sempre che la demolizione delle opere descritte in sentenza non possa avvenire senza il necessario abbattimento dei volumi ulteriormente realizzati.

4. Nel caso in cui le operazioni di demolizione dei volumi edilizi abusivi rientrino nelle competenze tecniche della struttura operativa del Ministero della Difesa (in caso contrario occorre espressamente motivarlo e calcolare i costi complessivi del solo affidamento in appalto), fornire a questo Procuratore Generale - al quale spetta la scelta, che risulti più conveniente sotto il profilo economico, tra la richiesta d'intervento del Genio Militare e l'affidamento in appalto dei lavori demolitori, ex art. 61 del D.P.R. 30.5.2002 n° 115 (T. U. spese di giustizia) - un prospetto chiaro dei costi occorrenti per l'abbattimento delle opere, elaborati e risultanti, da un lato, dal capitolato più recente, trasmesso dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 3 della convenzione organizzativa per la demolizione degli immobili abusivi a mezzo del Genio Militare prevista dall'art. 62 del D.P.R. citato, stipulata in data 15.12.2005, e, dall'altro, dal prezzo più recente per le opere edili ed impiantistiche del S.I.I.T. Campania (ex Provveditorato Alle Opere Pubbliche della Regione Campania) che, ai sensi degli artt. 61 e 63 del detto D.P.R., dovrà essere utilizzato come parametro di riferimento al fine di un eventuale affidamento in appalto delle opere da demolire.



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI**

5. Calcolare separatamente, sulla base del solo prezziario del S.I.I.T. regionale ora menzionato, i costi relativi all'attività di sgombero delle macerie e del loro trasporto in discarica, nonché, ove nella sentenza sia stata disposta anche la riduzione in pristino, i costi occorrenti, dopo l'abbattimento e la rimozione delle macerie, all'effettivo ripristino dell'originario stato dei luoghi.

6. Calcolare dettagliatamente i costi relativi alla sicurezza così come previsto dalla normativa antinfortunistica ed in particolare dall'art 26 D.Lgs. N. 81/2008.

7. Redigere, all'esito, un analitico progetto di esecuzione delle opere da demolire.

8. Indicare, tra le imprese tecnicamente e finanziariamente idonee, quella cui è opportuno affidare, in base alla convenienza economica, nella procedura per trattativa privata, nei limiti dell'importo previsti dalla legge, e salva, beninteso, la definitiva decisione del pubblico ministero, i lavori descritti nel progetto di esecuzione della demolizione.

9. Assistere la A.G. procedente, nell'ambito dell'espletamento della gara.

Vista la complessità dei quesiti, il CTU chiede un termine per il deposito della relazione di **giorni 40** che il P.G. concede.

Il CTU chiede di ritirare in copia la documentazione depositata nel fascicolo nonché eventuale documentazione pertinente giacente presso Uffici o Enti Pubblici.

Chiede, altresì, di avvalersi di due collaboratori per le operazioni prettamente esecutive e di usare mezzi propri.

Il P.G. autorizza quanto richiesto.

Il CTU dichiara che le operazioni avranno inizio immediatamente.

IL CONSULENTE

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

ALL. 6

N. _____ RE.S.A.

DECRETO DI LIQUIDAZIONE DI COMPENSO AL CONSULENTE TECNICO
TU 30.5.2002 n. 115, art. 32 co. 12 D.L. 30.:9. 2003 n. 269 conv. in L.24.11.2003 n. 326

Il P.G. _____,

visti gli atti della esecuzione a margine indicata nei confronti di _____

per l'esecuzione di _____

rilevato che in data _____ è stato conferito a _____,
l'incarico di consulente tecnico, come da decreto di nomina in data nel quale è specificato il
quesito, con il termine di gg _____ per il deposito della relazione;
che in data _____ è stata depositata consulenza tecnica composta di n. _____
pagine;

rilevato, inoltre, che il consulente sopra indicato ha chiesto la liquidazione del compenso in
Euro _____ oltre IVA rilevato che, in considerazione della natura dell'incarico
conferito (avente ad oggetto _____).

ritenuto che, in assenza di specifici riferimenti normativi, la liquidazione deve essere
effettuata alla stregua dei criteri stabiliti dagli artt. 4 e ss. L 8/7/80 n. 319;

visto il DM 30.5.2002 e le tabelle allegate (art.);

L I Q U I D A

Per onorario n. _____ vacanze, di cui la prima a Euro 14,68 e le successive a Euro 8,15
per un importo complessivo di **EURO** _____

L I Q U I D A

A favore del CT _____, nato a _____,
res _____, C.F. _____,

per onorario la somma di **Euro** _____, oltre ad IVA, se dovuta ed ai
contributi previdenziali ed al netto delle ritenute fiscali, da calcolarsi nel modello di
pagamento, nonché le spese autorizzate e documentate.

R I C H I E D E

Al Comune di _____ di pagare l'importo sopra specificato dai fondi del finanziamento
erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti per la procedura di demolizione in oggetto.

Manda alla Segreteria per la comunicazione al beneficiario e per l'inoltro all'Ufficio di
Segreteria del Comune di _____ preposto agli adempimenti successivi ai fini della
predisposizione del modello di pagamento.

NAPOLI, il _____

Il S. Procuratore Generale della Repubblica



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

N. / R.E.S.A.

ALL. 7

D E C R E T O

**NOMINA DELLA DITTA INCARICATA DELLE DEMOLIZIONI
DAL PUBBLICO MINISTERO**
- artt. 359 c.p.p. -

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti del sopraindicato procedimento ;

Ritenuto che è necessario procedere ad affidamento di incarico di demolizione delle opere abusive site in _____;

Letta in particolare la relazione dei CTU riguardanti i costi da affrontare per la demolizione del manufatto abusivo;

Ritenuto che, sulla scorta della legge vigente, è necessario affidare i lavori di demolizione al Genio Militare ovvero ad un'impresa privata la cui scelta deve essere basata necessariamente ed opportunamente salvaguardando i criteri di economicità, efficienza e trasparenza;

Atteso che il criterio di economicità consiste nella valutazione del semplice costo più basso, mentre quello di efficienza riguarda la globalità dei servizi necessari per la procedura della materiale demolizione; il criterio della trasparenza, infine, concerne la valutazione della scelta tra Genio Militare ed impresa privata in base ai criteri normativi indicati dal testo unico delle spese di giustizia (DPR 30/05/2002 n° 115) nonché dal DPR 06/06/2001 n° 380 e dal DL 30/09/2003 n° 269 Conv. in Legge 24/11/2003 n° 326/03 e, da ultimo, dal DPR 81/2008;

Considerato inoltre che per tale valutazione bisogna fare riferimento alla convenzione del 15/12/2005 tra il Ministero del Giustizia, del Ministero del Infrastrutture e Trasporti e della Difesa prevista dall'art. 62 del testo unico 115/2002 riguardante la demolizione dei manufatti abusivi e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a mezzo delle unità tecnico-operative del Ministero della Difesa (leggasi Genio Militare);



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Valutato che, a prescindere dai costi effettivi da sostenere per ogni singolo manufatto che risultano comunque equivalenti secondo l'indicazione dei consulenti, quantunque, però, presi a base per i computi metrici dal prezzo della Regione Campania per le imprese private e dal prezzo della Regione Lazio (e non dal S.I.I.T. in quanto non prodotto) per il Genio Militare, il criterio di efficienza risiede nella scelta dell'impresa privata e non in quella del Genio Militare stante per quest'ultimo la mancanza, sempre secondo la convenzione citata, di erogazione di servizi essenziali e complementari quali il trasporto a rifiuto dei materiali edili, la non demolizione dei manufatti in aderenza ad altri o in sopraelevazione e la non assunzione della responsabilità civile verso terzi lasciando così in capo a questa PG committente la responsabilità esclusiva sia dei maggiori costi che dei servizi;

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi per la procedura di demolizione della impresa privata da scegliere secondo il criterio di trasparenza (impresa abilitata con strumentazioni idonee, iscrizione alla Camera di Commercio e fornita di Certificato cd Antimafia, ecc.)

Visto l'elenco delle ditte idonee, formato dalla Procura Generale di Napoli in esecuzione del Protocollo d'intesa del 26/5/08 ed osservato un opportuno criterio di rotazione e perequazione come prescritto dal citato Protocollo e successive integrazioni; Letto l'art. 359 c.p.p.;

PQM

Nomina per la citata procedura di demolizione la ditta..... in persona del rappresentante legale il quale si assumerà le responsabilità civili, penali ed amministrative conseguenti all'espletamento dell'incarico.

Manda alla Segreteria per la convocazione del titolare dell'impresa per il giorno .. alle ore

Napoli,

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

N. / R.E.S.A.

ALL. 8

**VERBALE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO
PER CONSULENZA TECNICA**

- artt. 359 c.p.p., -

L'anno il mese il giorno in - Palazzo di Giustizia,
nel procedimento di cui in epigrafe;

Innanzi al Pubblico Ministero dott., Sost. Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, nell'ambito della procedura R.E.S.A. n°
..... ed in osservanza del Protocollo tra il Procuratore Generale presso la CdA di Napoli ed i
Procuratori delle Procure del distretto dd. 26.5.2008;

è presente

il quale, richiesto delle generalità, ha così risposto:

– sono e mi chiamo ;

A domanda se si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 222 c.p.p. il consulente
risponde: NO

Il Pubblico Ministero lo informa dell'oggetto dell'incarico nel modo seguente:

1. assuma il CTU la direzione dei lavori inerenti la demolizione del manufatto abusivo
sito in _____ ed affidato alla ditta _____ ;
2. assuma il CTU l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e
rediga il piano di sicurezza e di coordinamento;
3. assuma il CTU l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
4. proceda il CTU alla tempestiva comunicazione al PM titolare di ogni situazione che
possa interferire con il regolare svolgimento dei lavori, nonché del completamento dei
medesimi, fornendo ogni indicazione utile per provvedere all'emissione del decreto di
liquidazione;

Vista l'impossibilità di procedere seduta stante al compimento di quanto richiesto il
consulente tecnico chiede un termine per potervi provvedere, termine che il Pubblico
Ministero gli concede nella misura di giorni a partire dalla data odierna.

Il consulente tecnico chiede di essere autorizzato a:

- acquisire tutta la documentazione necessaria;
- avvalersi di due collaboratori per l'assunzione dell'incarico di coordinatori per la
sicurezza;

Il Pubblico Ministero autorizza quanto sopra richiesto dal consulente tecnico.

Letto e sottoscritto

IL CONSULENTE TECNICO: _____

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

N. / R.E.S.A.

ALL. 9

**VERBALE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO
PER CONSULENZA TECNICA**

- artt. 359 c.p.p. -

L'anno il mese il giornoin - Palazzo di Giustizia, nel procedimento di cui in epigrafe;

Innanzi al Pubblico Ministero dott, Sost. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, nell'ambito della procedura R.E.S.A. n° ed in osservanza del Protocollo tra il Procuratore Generale presso la CdA di Napoli ed i Procuratori delle Procure del distretto dd. 26.5.2008;

Visto il proprio decreto di nomina dd..... ;
è presente

il quale, richiesto delle generalità, ha così risposto:

– sono e mi chiamo , nella qualità di rappresentante legale della Società;

A domanda se si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 222 c.p.p. il consulente risponde: NO

Il Pubblico Ministero lo informa dell'oggetto dell'incarico e formula quanto segue:

1. proceda con i mezzi dell'impresa _____ all'esecuzione dei lavori inerenti la demolizione del manufatto abusivo sito in _____ ed alla rimozione, trasporto e conferimento a discarica/impianto di recupero dei materiali di risulta, nonché alle eventuali opere consequenziali per il ripristino dello stato dei luoghi, sulla scorta dell'allegato computo metrico ritenuto congruo per la cifra di € + IVA e con le relative assunzioni di responsabilità civili, penali ed amministrative conseguenti all'espletamento del presente incarico;



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

2. provveda all'esecuzione dei medesimi sotto la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza dell'incaricato dal PM procedente e sulla scorta del piano di sicurezza e di coordinamento da costui formulato;
3. provveda alla comunicazione al PM titolare con congruo preavviso della data di concreto avvio delle operazioni per consentire l'eventuale concorso della forza pubblica, nonché degli incaricati al distacco delle utenze dell'immobile abusivo;
4. provveda alla tempestiva comunicazione a questo PM di ogni situazione che possa interferire con il regolare svolgimento dei lavori, nonché del completamento dei medesimi;
5. provveda all'emissione del certificato di ultimazione lavori e di regolare esecuzione dei medesimi entro sette giorni lavorativi dall'ultimazione degli stessi;

Il consulente tecnico chiede un termine per potervi provvedere, termine che il Pubblico Ministero gli concede nella misura di giorni quaranta a partire dalla data odierna.

Il consulente tecnico chiede di essere autorizzato a:

- acquisire tutta la documentazione necessaria;

Il Pubblico Ministero autorizza quanto sopra richiesto dal consulente tecnico.

Letto e sottoscritto

IL CONSULENTE TECNICO: _____ IL SEGRETARIO _____

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

IL PROCURATORE GENERALE



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

ALL. 10

Visti gli atti del procedimento RE.S.A. nr. _____ nei confronti di _____ , nato a _____ il _____, e, in particolare, la sentenza datata _____ della Corte di Appello di Napoli - Sezione _____ Penale, irrevocabile dal _____, con la quale venne disposta la demolizione delle opere abusive site in _____ alla Via _____ n. _____ e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;

Vista l'ingiunzione a demolire ed a ripristinare lo stato dei luoghi emessa da questo Ufficio il _____, notificata al condannato in data _____, che risulta ad oggi non ottemperata dall'interessato.

Letta l'istanza depositata il _____ dall'Avv. _____, difensore del condannato, con la quale si chiede l'autorizzazione all'autodemolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.

Rilevato che essa, nei limiti predetti, può essere accolta, con le seguenti prescrizioni:

- a) la demolizione deve essere eseguita a cura di ditta idonea, immediatamente reperibile, nel rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento. I lavori devono iniziare entro il _____ e terminare entro il _____ ;
- b) deve essere prevista la rimozione, trasporto e conferimento a discarica/impianto di recupero dei materiali di risulta;
- c) ripristino dello stato dei luoghi;
- d) il cantiere deve essere messo a disposizione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pozzuoli per sopralluogo in qualsiasi momento;
- e) immediata revoca nel caso di inadempimento di una delle prescrizioni indicate.

DISPONE

L'autodemolizione come da parte motiva.

Manda alla Segreteria per la notifica del provvedimento alle parti anche per accettazione e per la comunicazione al Sindaco ed al Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di _____ tramite la Polizia Municipale.

Napoli, _____ .

Il Sostituto Procuratore Generale



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

INDICE

Competenza esecuzione – sentenza S.U. 1996 (Monterisi)	pag. 85
Presunti diritti dei terzi	pag. 86
Acquisizione al patrimonio comunale	pag. 93
Provvedimenti incompatibili con la demolizione	pag. 104
Manufatto ancora sotto sequestro	pag. 123
Sospensione condizionale – subordinazione all’adempimento di un obbligo di “facere” – termine	pag. 125
Accessorietà e pertinenze	pag. 126
Facoltatività dell’ingiunzione a demolire del PM	pag. 128
Zone sismiche	pag. 129
Prescrizione	pag. 130
Natura ordine di demolizione	pag. 132
Nomina del difensore di ufficio	pag. 133
Rapporti PM e Giudice esecuzione	pag. 134
Rapporti T.A.R. – A.G.	pag. 136
Ordine demolizione – sanzione amministrativa – imprescrittibilità	pag. 137
Soggetti diversi comunque in rapporto con il bene	pag. 140
Varie	pag. 143

a cura di Ugo Ricciardi – Procura Generale Napoli



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Competenza esecuzione

Sez. U, **Sentenza n. 15 del 19/06/1996** Cc. (dep. 24/07/1996) Rv. 205336

Presidente: Callà P. Estensore: Albamonte A. Imputato: P.M. in proc. Monterisi. (Parz diff)

(Annulla senza rinvio, Pret. Trani, 21 gennaio 1994).

538001 Edilizia - In genere - Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Inottemperanza - Esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale - Necessità.

L'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen. l'organo promotore dell'esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell'esecuzione, la cui cancelleria è preposta, inoltre, al recupero delle spese del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 181 disp. att. cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 181, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 181 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

PRESUNTI DIRITTI DEI TERZI

Sez. 3, Sentenza n. 47281 del 21/10/2009 Cc. (dep. 11/12/2009) Rv. 245404

Presidente: Petti C. Estensore: Franco A. Relatore: Franco A. Imputato: Arrigoni. P.M. Fraticelli M. (Conf.)

(Rigetta, App. Milano, 31 ottobre 2008)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Notifica al proprietario del bene - Omissione - Nullità - Esclusione - Ragioni.

In tema di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, la omessa notifica dello stesso al comproprietario del bene non comporta alcuna nullità, atteso che questi non è portatore di un interesse giuridicamente rilevante a dedurre una nullità che riguarda un altro soggetto, non rimanendo escluso il suo diritto di interloquire nel procedimento di esecuzione, facendo valere in tale sede le proprie eccezioni difensive.

Riferimenti normativi: Legge 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9925 del 2003 Rv. 224174

Sez. 3, Sentenza n. 47281 del 21/10/2009 Cc. (dep. 11/12/2009) Rv. 245403

Presidente: Petti C. Estensore: Franco A. Relatore: Franco A. Imputato: Arrigoni. P.M. Fraticelli M. (Conf.)

(Rigetta, App. Milano, 31 ottobre 2008)



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Natura ripristinatoria - Efficacia nei confronti dei terzi estranei - Sussistenza.

L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato. (La Corte ha precisato in motivazione che, comunque, la mancata condanna del terzo per concorso nell'abuso edilizio non implica necessariamente una posizione di buona fede rispetto ad esso).

Riferimenti normativi: Legge 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 35525 del 2001 Rv. 220191, N. 37120 del 2005 Rv. 232175, N. 22853 del 2007 Rv. 236880, N. 16687 del 2009 Rv. 243405, N. 39322 del 2009 Rv. 244612

Massime precedenti Vedi: N. 37051 del 2003 Rv. 226319

Sez. 3, Sentenza n. 45301 del 07/10/2009 Cc. (dep. 25/11/2009) Rv. 245213

Presidente: Lupo E. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato: Roscetti. P.M. Iacoviello FM. (Conf.)

(Rigetta, Trib. Civita Castellana, 23/07/2008)

538004 EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Reati edilizi - Ordine di demolizione - Diritto di proprietà di terzo coimputato - Rilevanza - Esclusione.

L'esecuzione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivamente realizzato non è impedita dall'esistenza di un diritto di proprietà sul bene di cui sia titolare il coimputato nei cui confronti sia ancora pendente il procedimento per il reato edilizio. (Fattispecie nella quale era stata respinta la richiesta, presentata dal correo non ancora giudicato, avente ad oggetto la sospensione dell'ordine di demolizione impartito con sentenza già divenuta irrevocabile nei confronti del coimputato).



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1879 del 1999 Rv. 214536, N. 35525 del 2001 Rv. 220191, N. 3046 del 2002 Rv. 220782

Massime precedenti Vedi: N. 3720 del 2000 Rv. 215601, N. 37120 del 2005 Rv. 232175, N. 16687 del 2009 Rv. 243405

Sez. 3, Sentenza n. 39322 del 13/07/2009 Cc. (dep. 09/10/2009) Rv. 244612

Presidente: Grassi A. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: Berardi e altri. P.M. Passacantando G. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Trib. lib. Latina, 24 ottobre 2007)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Coincidenza tra proprietario ed autore dell'abuso - Necessità - Esclusione.

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell'immobile indipendentemente dall'essere egli stato anche autore dell'abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.

Riferimenti normativi: Legge 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 37120 del 2005 Rv. 232175, N. 22853 del 2007 Rv. 236880

Massime precedenti Vedi: N. 37051 del 2003 Rv. 226319



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Sez. 3, Sentenza n. 22853 del 29/03/2007 Cc. (dep. 13/06/2007) Rv. 236880

Presidente: De Maio G. Estensore: Marmo M. Relatore: Marmo M. Imputato: Coluzzi. P.M. Salzano F. (Conf.)

(Rigetta, Trib. Latina, 30 Luglio 2006)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Natura reale - Avvenuta vendita a terzi dell'immobile in epoca anteriore all'ordine - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

L'esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito dell'accertata violazione di norme urbanistiche non è esclusa dall'alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo, atteso che l'esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all'ambiente. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato che il terzo acquirente dell'immobile potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 37120 del 2005 Rv. 232175

Massime precedenti Vedi: N. 2882 del 1998 Rv. 212488, N. 3720 del 2000 Rv. 215601, N. 35525 del 2001 Rv. 220191, N. 37051 del 2003 Rv. 226319

Sez. 3, Sentenza n. 37120 del 11/05/2005 Cc. (dep. 13/10/2005) Rv. 232173

Presidente: Savignano G. Estensore: Fiale A. Relatore: De Maio G. Imputato: Morelli. P.M. D'Angelo G. (Diff.)

(Rigetta, Trib. Roma, 12 Maggio 2003)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Revoca - Condizioni - Individuazione.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Ai fini della revoca dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ex art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 per le violazioni delle disposizioni del citato d.P.R., deve sussistere una incompatibilità insanabile e non meramente futura o eventuale con i concorrenti provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato la abusività.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23992 del 2004 Rv. 228691

Sez. 3, Sentenza n. 37120 del 11/05/2005 Cc. (dep. 13/10/2005) Rv. 232174

Presidente: Savignano G. Estensore: Fiale A. Relatore: De Maio G. Imputato: Morelli. P.M. D'Angelo G. (Diff.)

(Rigetta, Trib. Roma, 12 Maggio 2003)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Acquisizione dell'opera al patrimonio comunale - Autonomia rilevabilità ai fini dell'esecuzione della demolizione - Esclusione.

In materia edilizia, l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, atteso che l'acquisizione è finalizzata in via principale alla demolizione e il soggetto condannato può richiedere al Comune, divenuto "medio tempore" proprietario, l'autorizzazione a procedere alla demolizione a proprie spese, così come può provvedervi, a spese del condannato, l'autorità giudiziaria (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che si ha incompatibilità soltanto se con delibera consiliare l'ente locale stabilisce, ai sensi dell'art. 31, commi terzo e quinto, d.P.R. n. 380 del 2001, di non demolire l'opera acquisita).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 3682 del 2000 Rv. 215456, N. 17478 del 2002 Rv. 221974

Sez. 3, Sentenza n. 37120 del 11/05/2005 Cc. (dep. 13/10/2005) Rv. 232175

Presidente: Savignano G. Estensore: Fiale A. Relatore: De Maio G. Imputato: Morelli. P.M. D'Angelo G. (Diff.)

(Rigetta, Trib. Roma, 12 Maggio 2003)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Natura reale - Avvenuta vendita a terzi dell'immobile - Rilevabilità - Esclusione.

L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edilizi, ex art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ha carattere reale e ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, nè la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1879 del 1999 Rv. 214536, N. 37051 del 2003 Rv. 226319

Sez. 3, Sentenza n. 37120 del 11/05/2005 Cc. (dep. 13/10/2005) Rv. 232172

Presidente: Savignano G. Estensore: Fiale A. Relatore: De Maio G. Imputato: Morelli. P.M. D'Angelo G. (Diff.)

(Rigetta, Trib. Roma, 12 Maggio 2003)



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Reati edilizi - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Natura.

L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art.31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, atteso che assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE

Sez. 3, Sentenza n. 39075 del 21/05/2009 Cc. (dep. 08/10/2009) Rv. 244891

Presidente: Grassi A. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: Bifulco e altro. P.M. Passacantando G. (Conf.)

(Rigetta, G.i.p. Trib. Torre Annunziata, 21 Ottobre 2008)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Manufatto abusivo - Inottemperanza all'ordine di demolizione - Automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale - Sussistenza - Notifica accertamento formale dell'inottemperanza - Esclusione.

L'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza che ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14638 del 2005 Rv. 231509, N. 16283 del 2005 Rv. 231521, N. 4962 del 2008 Rv. 238802, N. 48031 del 2008 Rv. 241768, N. 1819 del 2009 Rv. 242254

Massime precedenti Difformi: N. 42192 del 2004 Rv. 230076, N. 44695 del 2004 Rv. 230092, N. 25196 del 2008 Rv. 240239, N. 22440 del 2009 Rv. 244022

Sez. 3, Sentenza n. 48031 del 15/10/2008 Cc. (dep. 23/12/2008) Rv. 241768

Presidente: Altieri E. Estensore: Amoroso G. Relatore: Amoroso G. Imputato: Cafiero. P.M. Stabile C. (Diff.)



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

(Rigetta, Gip Trib. Torre Annunziata, 26 Novembre 2007)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ordine di demolizione - Inottemperanza - Acquisizione automatica al patrimonio comunale decorso il termine di gg. 90 - Conseguenze in tema di restituzione.

In materia edilizia, in caso d'inottemperanza all'ingiunzione comunale a demolire un manufatto abusivo sequestrato, quest'ultimo non deve essere restituito al privato responsabile dell'abuso, quand'anche in possesso del bene, ma al Comune, divenutone proprietario a seguito dell'inutile decorso del termine di legge previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33548 del 2003 Rv. 225554, N. 35785 del 2004 Rv. 228965, N. 14638 del 2005 Rv. 231509, N. 16283 del 2005 Rv. 231521, N. 4962 del 2008 Rv. 238804

Massime precedenti Difformi: N. 676 del 1993 Rv. 193476, N. 581 del 1994 Rv. 196848, N. 42192 del 2004 Rv. 230076, N. 44695 del 2004 Rv. 230092, N. 25196 del 2008 Rv. 240239

Sez. 3, Sentenza n. 25196 del 06/02/2008 Cc. (dep. 20/06/2008) Rv. 240239

Presidente: Altieri E. Estensore: Mancini F. Relatore: Mancini F. Imputato: Capobianchi. P.M. Passacantando G. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Gip Trib. Tivoli, 12 febbraio 2007)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Manufatto abusivo - Ordinanza di demolizione - Inottemperanza - Acquisizione al patrimonio comunale - Condizioni - Individuazione.

In materia edilizia, la acquisizione al patrimonio comunale del manufatto abusivo richiede, oltre alla intervenuta scadenza del termine di legge di giorni novanta finalizzato a che il contravventore ottemperi all'ordine di demolizione, la notifica al



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

medesimo dell'accertamento dell'inottemperanza, giacché solo con tale ultima formalità l'ente pubblico acquisisce il titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito con cui era stata respinta la richiesta di revoca del provvedimento di restituzione dell'immobile in favore dell'ente territoriale).

Riferimenti normativi: Legge 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 42192 del 2004 Rv. 230076, N. 44695 del 2004 Rv. 230092

Massime precedenti Difformi: N. 35785 del 2004 Rv. 228965, N. 14638 del 2005 Rv. 231509, N. 16283 del 2005 Rv. 231521, N. 4962 del 2008 Rv. 238802

Massime precedenti Vedi: N. 22853 del 2007 Rv. 236880, N. 31996 del 2007 Rv. 237127

Sez. 3, Sentenza n. 1819 del 21/10/2008 Ud. (dep. 19/01/2009) Rv. 242254

Presidente: Grassi A. Estensore: Onorato P. Relatore: Onorato P. Imputato: P.M. in proc. Ercoli. P.M. Montagna A. (Conf.)

(Annulla s. rinvio, Trib. Tivoli s. d. Palestrina, 18 Aprile 2008)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Manufatto abusivo - Ordinanza di demolizione - Inottemperanza nel termine di legge - Automatica acquisizione al patrimonio comunale.

In materia edilizia, l'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto abusivo, conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione emesso dall'autorità comunale, si verifica "ope legis" all'inutile scadenza del termine fissato per l'ottemperanza, mentre la notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza è unicamente titolo necessario per l'immissione in possesso dell'ente e per la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di acquisizione.

Riferimenti normativi: Legge 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 14638 del 2005 Rv. 231509, N. 16283 del 2005 Rv. 231521, N. 4962 del 2008 Rv. 238802

Massime precedenti Difformi: N. 42192 del 2004 Rv. 230076, N. 44695 del 2004 Rv. 230092, N. 25196 del 2008 Rv. 240239

Massime precedenti Vedi: N. 22853 del 2007 Rv. 236880, N. 31996 del 2007 Rv. 237127

Sez. 3, Sentenza n. 4962 del 28/11/2007 Cc. (dep. 31/01/2008) Rv. 238802

Presidente: Papa E. Estensore: Onorato P. Relatore: Onorato P. Imputato: P.G. in proc. Mancini e altri. P.M. Montagna A. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Gip Trib. Tivoli, 4 Luglio 2007)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Manufatto abusivo - Ordinanza di demolizione - Inottemperanza - Acquisizione al patrimonio comunale - Condizioni - Individuazione.

In materia edilizia, la acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di sedime conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione delle opere abusive impartito al contravventore dallo stesso ente comunale si verifica "ope legis" alla inutile scadenza del termine di giorni novanta fissato per detta ottemperanza, senza che possa avere rilievo l'ulteriore adempimento della notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza, unicamente idoneo a consentire all'ente l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari del titolo dell'acquisizione.

Riferimenti normativi: Legge 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14638 del 2005 Rv. 231509, N. 16283 del 2005 Rv. 231521

Massime precedenti Difformi: N. 42192 del 2004 Rv. 230076, N. 44695 del 2004 Rv. 230092



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 22853 del 2007 Rv. 236880, N. 31996 del 2007 Rv. 237127

Sez. 3, Sentenza n. 4962 del 28/11/2007 Cc. (dep. 31/01/2008) Rv. 238803

Presidente: Papa E. Estensore: Onorato P. Relatore: Onorato P. Imputato: P.G. in proc. Mancini e altri. P.M. Montagna A. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Gip Trib. Tivoli, 4 Luglio 2007)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Manufatto abusivo - Inottemperanza all'ordine di demolizione - Trasferimento in proprietà dell'ente comunale - Impedimento della possibilità per il privato di eseguire l'ordine - Esclusione.

Il trasferimento al patrimonio comunale della proprietà dell'immobile abusivo, automaticamente conseguente alla scadenza del termine di novanta giorni fissato per l'ottemperanza all'ordinanza sindacale di demolizione, non costituisce impedimento giuridico a che il privato responsabile esegua l'ordine di demolizione impartitogli dal giudice con la sentenza di condanna, salvo che l'autorità comunale abbia dichiarato l'esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato.

Riferimenti normativi: Legge 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 49397 del 2004 Rv. 230652, N. 37120 del 2005 Rv. 232174, N. 43294 del 2005 Rv. 232646, N. 1904 del 2007 Rv. 235645

Massime precedenti Vedi: N. 14638 del 2005 Rv. 231509, N. 16283 del 2005 Rv. 231521



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Sez. 3, Sentenza n. 4962 del 28/11/2007 Cc. (dep. 31/01/2008) Rv. 238804

Presidente: Papa E. Estensore: Onorato P. Relatore: Onorato P. Imputato: P.G. in proc. Mancini e altri. P.M. Montagna A. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Gip Trib. Tivoli, 4 Luglio 2007)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Inottemperanza all'ordine di demolizione del Comune - Dissequestro dell'immobile - Avente diritto alla restituzione - Individuazione.

In materia edilizia, il manufatto abusivo dissequestrato dopo che il responsabile non abbia ottemperato all'ingiunzione comunale di demolizione dello stesso, va restituito non già al privato responsabile, quand'anche egli sia ancora in possesso del bene, bensì allo stesso ente comunale, ormai divenutone proprietario a tutti gli effetti a seguito dell'inutile decorso del termine di legge di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 380 del 2001.

Riferimenti normativi: Legge 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 35785 del 2004 Rv. 228965, N. 14638 del 2005 Rv. 231509

Massime precedenti Difformi: N. 676 del 1993 Rv. 193476, N. 581 del 1994 Rv. 196848, N. 44695 del 2004 Rv. 230092

Massime precedenti Vedi: N. 2948 del 1998 Rv. 212260

Sez. 3, Sentenza n. 1904 del 18/12/2006 Cc. (dep. 23/01/2007) Rv. 235645

Presidente: Papa E. Estensore: Sarno G. Relatore: Sarno G. Imputato: Turianelli. P.M. Meloni VD. (Conf.)

(Rigetta, Trib. Tivoli sez. dist. Palestrina, 20 marzo 2006)



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Sentenza di condanna per illecito edilizio - Ordine di demolizione - Acquisizione del bene al patrimonio comunale - Ostatività automatica alla demolizione - Esclusione - Condizioni - Individuazione.

L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad opera del pubblico ministero, ostandovi soltanto la delibera consiliare che abbia stabilito l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 37120 del 2005 Rv. 232174

Massime precedenti Vedi: N. 17478 del 2002 Rv. 221974

Sez. 3, Sentenza n. 37120 del 11/05/2005 Cc. (dep. 13/10/2005) Rv. 232173

Presidente: Savignano G. Estensore: Fiale A. Relatore: De Maio G. Imputato: Morelli. P.M. D'Angelo G. (Diff.)

(Rigetta, Trib. Roma, 12 Maggio 2003)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Revoca - Condizioni - Individuazione.

Ai fini della revoca dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ex art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 per le violazioni delle disposizioni del citato d.P.R., deve sussistere una incompatibilità insanabile e non meramente futura o eventuale con i concorrenti provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato la abusività.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45 CORTE COST.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 23992 del 2004 Rv. 228691

Sez. 3, Sentenza n. 37120 del 11/05/2005 Cc. (dep. 13/10/2005) Rv. 232174

Presidente: Savignano G. Estensore: Fiale A. Relatore: De Maio G. Imputato: Morelli. P.M. D'Angelo G. (Diff.)

(Rigetta, Trib. Roma, 12 Maggio 2003)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Acquisizione dell'opera al patrimonio comunale - Autonomia rilevabilità ai fini dell'esecuzione della demolizione - Esclusione.

In materia edilizia, l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, atteso che l'acquisizione è finalizzata in via principale alla demolizione e il soggetto condannato può richiedere al Comune, divenuto "medio tempore" proprietario, l'autorizzazione a procedere alla demolizione a proprie spese, così come può provvedervi, a spese del condannato, l'autorità giudiziaria (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che si ha incompatibilità soltanto se con delibera consiliare l'ente locale stabilisce, ai sensi dell'art. 31, commi terzo e quinto, d.P.R. n. 380 del 2001, di non demolire l'opera acquisita).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3682 del 2000 Rv. 215456, N. 17478 del 2002 Rv. 221974

Sez. 3, Sentenza n. 37120 del 11/05/2005 Cc. (dep. 13/10/2005) Rv. 232175

Presidente: Savignano G. Estensore: Fiale A. Relatore: De Maio G. Imputato: Morelli. P.M. D'Angelo G. (Diff.)



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

(Rigetta, Trib. Roma, 12 Maggio 2003)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Natura reale - Avvenuta vendita a terzi dell'immobile - Rilevabilità - Esclusione.

L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edilizi, ex art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ha carattere reale e ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, nè la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1879 del 1999 Rv. 214536, N. 37051 del 2003 Rv. 226319

Sez. 3, Sentenza n. 37120 del 11/05/2005 Cc. (dep. 13/10/2005) Rv. 232172

Presidente: Savignano G. Estensore: Fiale A. Relatore: De Maio G. Imputato: Morelli. P.M. D'Angelo G. (Diff.)

(Rigetta, Trib. Roma, 12 Maggio 2003)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Reati edilizi - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Natura.

L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art.31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, atteso che assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso.



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Sez. 3, Sentenza n. 16283 del 16/03/2005 Ud. (dep. 29/04/2005) Rv. 231521

Presidente: **Zumbo A.** *Estensore:* **Squassoni C.** *Relatore:* **Squassoni C.**
Imputato: **Greco. P.M. Izzo G. (Parz. Diff.)**

(Rigetta, App. Palermo, 9 Giugno 2003)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva -
Ordinanza di demolizione - Inottemperanza - Acquisizione al patrimonio comunale
- Condizioni - Individuazione.

In materia edilizia, a seguito dell'accertamento della inottemperanza alla ingiunzione sindacale a demolire l'immobile realizzato in violazione delle norme edilizie, alla scadenza del termine di giorni novanta, si realizza la automatica acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di sedime.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33548 del 2003 Rv. 225554, N. 35785 del 2004 Rv. 228965

Massime precedenti Difformi: N. 42192 del 2004 Rv. 230076, N. 44695 del 2004 Rv. 230092

Sez. 3, Sentenza n. 14638 del 16/02/2005 Cc. (dep. 20/04/2005) Rv. 231509

Presidente: **Savignano G.** *Estensore:* **Onorato P.** *Relatore:* **Onorato P.**
Imputato: **P.G. in proc. Di Giacomo. P.M. Monetti V. (Conf.)**

(Annulla con rinvio, App. Catania, 8 Gennaio 2004)



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordinanza di demolizione - Inottemperanza - Conseguenze - Acquisizione dell'immobile al patrimonio del comune - Automaticità - Fondamento.

In caso di inottemperanza all'ordine sindacale di demolizione di un immobile realizzato in violazione delle norme edilizie, alla scadenza del termine di giorni novanta assegnato per l'esecuzione si verifica "ope legis" l'effetto ablatorio con acquisizione gratuita al patrimonio comunale, atteso che la notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza si configura solo quale titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. (In applicazione di tale principio la Corte ha ulteriormente affermato che in tale ipotesi la eventuale restituzione dell'immobile da parte del giudice deve essere disposta in favore dell'ente territoriale)

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33548 del 2003 Rv. 225554, N. 35785 del 2004 Rv. 228965

Massime precedenti Difformi: N. 42192 del 2004 Rv. 230076, N. 44695 del 2004 Rv. 230092



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

PROVVEDIMENTI INCOMPATIBILI CON LA DEMOLIZIONE
--

Sez. 3, Sentenza n. 23992 del 16/04/2004 Cc. (dep. 26/05/2004) Rv. 228691

Presidente: Zumbo A. Estensore: Squassoni C. Imputato: Cena. (Conf.)

(Rigetta, Trib.Torino, 29 maggio 2003).

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Successivi provvedimenti amministrativi o del giudice amministrativo - Valutazione - Obblighi e limiti.

La sanzione della demolizione del manufatto abusivo, prevista dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed ora sostituito dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, atteso che compete al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità dell'ordine di demolizione con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa, disponendone la revoca in caso di contrasto insanabile o la sospensione se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo peraltro sufficiente la mera possibilità di una loro adozione.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17478 del 2002 Rv. 221974, N. 11051 del 2003 Rv. 224346, N. 37984 del 2002 Rv. 222961

Sez. 3, Sentenza n. 38997 del 26/09/2007 Cc. (dep. 23/10/2007) Rv. 237816

Presidente: Papa E. Estensore: Squassoni C. Relatore: Squassoni C. Imputato: Di Somma. P.M. Izzo G. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Trib.Tivoli,sez.dist.Palestrina, 17 Ottobre 2006)



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Ordine di demolizione - Revoca o sospensione - Pendenza di condono o sanatoria edilizia - Possibilità - Obblighi del giudice - Individuazione.

In tema di reati edilizi, ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive (art. 7, ultimo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, oggi previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3682 del 2000 Rv. 215456, N. 43878 del 2004 Rv. 232308, N. 1104 del 2005 Rv. 230815, N. 37120 del 2005 Rv. 232173

Sez. 3, Sentenza n. 38997 del 26/09/2007 Cc. (dep. 23/10/2007) Rv. 237815

Presidente: Papa E. Estensore: Squassoni C. Relatore: Squassoni C. Imputato: Di Somma. P.M. Izzo G. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Trib.Tivoli, sez.dis.Palestrina, 17 Ottobre 2006)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Ordine di demolizione - Fase esecutiva - Revoca o sospensione - Possibilità - Condizioni.

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione delle opere abusive è sottratto alla regola del giudicato, sicchè ne è sempre possibile la revoca (in presenza di atti amministrativi incompatibili con la sua esecuzione) ovvero la sospensione (quando sia ragionevolmente prospettabile che, nell'arco di tempi brevissimi, la P.A. adotterà un provvedimento incompatibile con la demolizione). Ne consegue che



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

non è sufficiente a neutralizzarlo la possibilità che in tempi lontani e non prevedibili potranno essere emanati atti amministrativi favorevoli al condannato, in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l'ordine di demolizione mira a reintegrare.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3682 del 2000 Rv. 215456, N. 37120 del 2005 Rv. 232173

Massime precedenti Vedi: N. 43878 del 2004 Rv. 232308, N. 1104 del 2005 Rv. 230815

Sez. 3, Sentenza n. 28505 del 27/05/2009 Cc. (dep. 13/07/2009) Rv. 244564

Presidente: Lupo E. Estensore: Sarno G. Relatore: Sarno G. Imputato: Fontana. P.M. Izzo G. (Conf.)

(Rigetta, Gip Trib. Napoli, 13 ottobre 2008)

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Ordine di demolizione - Sospensione - Istanza di concessione in sanatoria - Congruità dell'oblazione versata - Idoneità a determinare la sospensione dell'esecuzione - Esclusione.

La determinazione da parte dell'amministrazione comunale della congruità della somma di denaro versata a titolo di oblazione a seguito dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria non determina la sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, in quanto soltanto col rilascio del titolo abilitativo il giudice dell'esecuzione è tenuto a verificare la legittimità e la compatibilità del manufatto con gli strumenti urbanistici.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5676 del 2002 Rv. 221163, N. 21025 del 2003 Rv. 224437, N. 3988 del 2004 Rv. 227555

Massime precedenti Vedi: N. 3683 del 2000 Rv. 215459 (Sez. 3, **Sentenza n. 3683 del 19/11/1999** Cc. (dep. 04/02/2000) Rv. 215459

Presidente: **Acquarone R.** *Estensore:* **Fiale A.** *Imputato:* **PM in proc. Basile S.** (Conf.)

(Annulla con rinvio, Pret. Palermo, 27 gennaio 1999).

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Ordine di demolizione ex art. 7 legge n. 47 del 1985 - Revoca - Possibilità - Sussistenza - Requisiti - Effettiva sanatoria - Presentazione di domanda di condono e versamento dell'oblazione - Insufficienza - Necessità di accertamento dei requisiti per la formazione del silenzio assenso.

Per la revoca dell'ordine di demolizione emesso ex art. 7 ult. comma l. n. 47 del 1985, è necessaria la effettiva esistenza di un atto amministrativo di sanatoria, espresso o tacito; in particolare, per l'assentimento silenzioso ex art. 39, comma 4, l. n. 724 del 1994, come modificato dalle leggi nn.85/1995 e 662/1996, non basta la avvenuta presentazione di una domanda di condono ed il versamento completo dell'oblazione autodeterminata, ma è altresì indispensabile che l'istanza sia corredata da tutti i documenti prescritti dalla legge e che sussistano tutti i presupposti di fatto e di diritto normativamente previsti per il rilascio del provvedimento espresso, requisiti da accertarsi dal giudice dell'esecuzione anche attraverso l'esercizio dei poteri riconosciutigli dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3183 del 1999 Rv. 212853)



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Sez. 3, Sentenza n. 25485 del 17/03/2009 Cc. (dep. 18/06/2009) Rv. 243905

Presidente: Lupo E. Estensore: Marmo M. Relatore: Marmo M. Imputato: Consolo. P.M. Passacantando G. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Trib. Barcellona Pozzo Di Gotto, 18 Maggio 2007)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Ordine di demolizione - Sopravvenuto condono - Poteri del giudice dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione, a cui sia richiesto di revocare l'ordine di demolizione di manufatto abusivo in ragione di sopravvenuto provvedimento di condono, ha il potere di sindacare detto atto concessorio, disapplicandolo soltanto ove lo stesso sia stato emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali di legge previste per la sua esistenza e non anche nell'ipotesi di mancato rispetto delle norme che, regolando l'esercizio del potere amministrativo, determinano solo invalidità.

Riferimenti normativi: Legge 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1104 del 2005 Rv. 230815

Massime precedenti Vedi: N. 14329 del 2008 Rv. 239708, N. 15210 del 2008 Rv. 239606

Sez. 3, Sentenza n. 16686 del 05/03/2009 Cc. (dep. 20/04/2009) Rv. 243463

Presidente: De Maio G. Estensore: Squassoni C. Relatore: Squassoni C. Imputato: Marano. P.M. Montagna A. (Parz. Diff.)

(Rigetta, Trib. Napoli, 4 Giugno 2008)

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Ordine di demolizione - Sospensione o revoca - Mera pendenza di un ricorso al T.a.r. avverso il diniego dell'istanza di condono - Sufficienza - Esclusione.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio. (In motivazione la Corte ha precisato che non rileva la possibilità dell'eventuale emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 1388 del 2000 Rv. 216071, N. 3046 del 2002 Rv. 220781, N. 20597 del 2002 Rv. 221505, N. 25852 del 2003 Rv. 225110, N. 43878 del 2004 Rv. 230308, N. 42978 del 2007 Rv. 238145

Sez. 4, Sentenza n. 15210 del 05/03/2008 Cc. (dep. 10/04/2008) Rv. 239606

Presidente: Morgigni A. Estensore: D'Isa C. Relatore: D'Isa C. Imputato: Romano. P.M. Geraci V. (Diff.)

(Rigetta, Trib. Roma sez. dist.Terracina, 14 Aprile 2007)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Esecuzione dell'ordine di demolizione - Avvenuta presentazione di domanda di condono - Sospensione dell'esecuzione - Doveri di controllo da parte del giudice - Presupposti da verificare - Individuazione.

In materia edilizia, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 7, L. n. 47 del 1985, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve accertare l'esistenza delle seguenti condizioni: 1. la riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza; 2. la proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato; 3. la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; 4. l'insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera; 5. l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

(per congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative); 6. la attuale pendenza dell'istanza di condono; 7. la non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione; 8. l'avvenuto eventuale rilascio di una concessione in sanatoria, legittima ed efficace.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14625 del 2002 Rv. 221564

Massime precedenti Vedi: N. 23702 del 2007 Rv. 237062, N. 42978 del 2007 Rv. 238145

Sez. 3, Sentenza n. 12746 del 20/02/2008 Cc. (dep. 26/03/2008) Rv. 239346

Presidente: Altieri E. Estensore: De Maio G. Relatore: De Maio G. Imputato: Chiofalo. P.M. Passacantando G. (Conf.)

(Rigetta, Trib. Barcellona Pozzo Di Gotto, 17 Settembre 2007)

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Ordine di demolizione - Revoca o sospensione - Dichiarazione di compatibilità ambientale - Atto amministrativo incompatibile con la demolizione - Esclusione - Ragioni.

In materia edilizia, è inidonea a determinare la revoca e/o la sospensione dell'ordine di demolizione in sede esecutiva la dichiarazione di compatibilità ambientale dell'opera abusiva rilasciata dal Comune dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, in quanto non si tratta di atto amministrativo incompatibile con la demolizione.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 712 del 1994 Rv. 197611, N. 3196 del 1999 Rv. 213010, N. 3682 del 2000 Rv. 215456, N. 17478 del 2002 Rv. 221974, N. 11051 del 2003 Rv. 224346, N. 43878 del 2004 Rv. 230308

Sez. 3, Sentenza n. 46647 del 17/10/2007 Cc. (dep. 14/12/2007) Rv. 238256

*Presidente: De Maio G. Estensore: Amoroso G. Relatore: Amoroso G.
Imputato: Sabino. P.M. Iacoviello FM. (Diff.)*

(Dichiara inammissibile, App. Bari, 27 Novembre 2006)

657043 ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO - Abuso edilizio - Demolizione - Intervento del giudice dell'esecuzione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di ordine di demolizione di manufatto abusivo, poiché organo istituzionalmente competente per l'esecuzione dello stesso è il P.M., mentre il giudice dell'esecuzione, quale organo giurisdizionale, interviene solo in caso di controversia, deve escludersi la possibilità, per lo stesso P.M., di avanzare richieste di mero accertamento ovvero aventi funzioni meramente "esplorative". (Nella specie il P.M. aveva chiesto al giudice di non farsi luogo alla demolizione, ove la concessione edilizia in sanatoria, intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, fosse risultata legittima, ovvero di farsi luogo alla stessa, ove fosse emerso il contrario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3713 del 1994 Rv. 198012, N. 1961 del 2000 Rv. 216991

Massime precedenti Vedi: N. 1885 del 1999 Rv. 214080



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Sez. 3, Sentenza n. 42978 del 17/10/2007 Cc. (dep. 21/11/2007) Rv. 238145

Presidente: De Maio G. Estensore: Franco A. Relatore: Franco A. Imputato: Parisi. P.M. Ciampoli L. (Diff.)

(Dichiara inammissibile, Trib. Palermo, 23 Gennaio 2007)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ordine di demolizione - Esecuzione - Sospensione - In pendenza di procedura di sanatoria - Condizioni e limiti.

L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione. (Nella specie è stata giudicata inidonea a tal fine la semplice presentazione di un ricorso al TAR dopo oltre dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ebbe a disporre l'ordine di demolizione).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11051 del 2003 Rv. 224347, N. 23992 del 2004 Rv. 228691, N. 43878 del 2004 Rv. 230308, N. 23702 del 2007 Rv. 237062

Sez. 3, Sentenza n. 38997 del 26/09/2007 Cc. (dep. 23/10/2007) Rv. 237816

Presidente: Papa E. Estensore: Squassoni C. Relatore: Squassoni C. Imputato: Di Somma. P.M. Izzo G. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Trib.Tivoli,sez.dist.Palestrina, 17 Ottobre 2006)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Ordine di demolizione - Revoca o sospensione - Pendenza di condono o sanatoria edilizia - Possibilità - Obblighi del giudice - Individuazione.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

In tema di reati edilizi, ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive (art. 7, ultimo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, oggi previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3682 del 2000 Rv. 215456, N. 43878 del 2004 Rv. 232308, N. 1104 del 2005 Rv. 230815, N. 37120 del 2005 Rv. 232173

Sez. 3, Sentenza n. 23702 del 27/04/2007 Cc. (dep. 18/06/2007) Rv. 237062

Presidente: Onorato P. Estensore: Sarno G. Relatore: Sarno G. Imputato: Agostini e altro. P.M. Passacantando G. (Conf.)

(Rigetta, Trib. Tivoli, 2 Ottobre 2006)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ordine di demolizione - Esecuzione - Sospensione - In pendenza di procedura di sanatoria - Condizioni e limiti - Fattispecie.

La sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ex art. 7 L. 28 febbraio 1985 n. 47, in attesa della definizione della procedura relativa al rilascio di un provvedimento di sanatoria può essere disposta solo allorché sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che in un breve lasso di tempo l'autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di esecuzione. (Fattispecie nella quale la richiesta di sospensione è stata rigettata essendosi accertato che il manufatto abusivo insisteva in zona soggetta a vincolo



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

idrogeologico e a vincolo paesistico con conseguente non condonabilità dello stesso).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2406 del 2002 Rv. 223286, N. 14625 del 2002 Rv. 221564, N. 11501 del 2003 Rv. 224347, N. 3992 del 2004 Rv. 227558

Massime precedenti Vedi: N. 3183 del 1998 Rv. 212853, N. 3988 del 2003 Rv. 227555

Sez. 3, Sentenza n. 17066 del 04/04/2006 Cc. (dep. 18/05/2006) Rv. 234321

Presidente: Papadia U. Estensore: Franco A. Relatore: Franco A. Imputato: Spillantini. P.M. Izzo G. (Conf.)

(Rigetta, App. Firenze, 8 luglio 2005)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Impartito con la sentenza di condanna - Esecuzione - Presentazione di un piano di recupero dell'area - Idoneità a sospendere l'esecuzione - Esclusione.

In materia edilizia, la semplice presentazione di un piano di recupero dell'area non è idonea a sospendere, né tantomeno ad escludere, la esecuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva impartito con la sentenza di condanna per il reato edilizio, atteso che la demolizione può essere sospesa o revocata esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17478 del 2002 Rv. 221974



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 23992 del 2004 Rv. 228691, N. 49399 del 2004 Rv. 230798

Sez. 3, Sentenza n. 37120 del 11/05/2005 Cc. (dep. 13/10/2005) Rv. 232172

Presidente: Savignano G. Estensore: Fiale A. Relatore: De Maio G. Imputato: Morelli. P.M. D'Angelo G. (Diff.)

(Rigetta, Trib. Roma, 12 Maggio 2003)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Reati edilizi - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Natura.

L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art.31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, atteso che assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Sez. 3, Sentenza n. 37120 del 11/05/2005 Cc. (dep. 13/10/2005) Rv. 232175

Presidente: Savignano G. Estensore: Fiale A. Relatore: De Maio G. Imputato: Morelli. P.M. D'Angelo G. (Diff.)

(Rigetta, Trib. Roma, 12 Maggio 2003)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Natura reale - Avvenuta vendita a terzi dell'immobile - Rilevabilità - Esclusione.

L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edilizi, ex art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ha carattere reale e ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, nè la sua operatività può



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1879 del 1999 Rv. 214536, N. 37051 del 2003 Rv. 226319

Sez. 3, Sentenza n. 37120 del 11/05/2005 Cc. (dep. 13/10/2005) Rv. 232174

Presidente: Savignano G. Estensore: Fiale A. Relatore: De Maio G. Imputato: Morelli. P.M. D'Angelo G. (Diff.)

(Rigetta, Trib. Roma, 12 Maggio 2003)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Acquisizione dell'opera al patrimonio comunale - Autonoma rilevabilità ai fini dell'esecuzione della demolizione - Esclusione.

In materia edilizia, l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, atteso che l'acquisizione è finalizzata in via principale alla demolizione e il soggetto condannato può richiedere al Comune, divenuto "medio tempore" proprietario, l'autorizzazione a procedere alla demolizione a proprie spese, così come può provvedervi, a spese del condannato, l'autorità giudiziaria (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che si ha incompatibilità soltanto se con delibera consiliare l'ente locale stabilisce, ai sensi dell'art. 31, commi terzo e quinto, d.P.R. n. 380 del 2001, di non demolire l'opera acquisita).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3682 del 2000 Rv. 215456, N. 17478 del 2002 Rv. 221974

Sez. 3, Sentenza n. 37120 del 11/05/2005 Cc. (dep. 13/10/2005) Rv. 232173



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Presidente: Savignano G. Estensore: Fiale A. Relatore: De Maio G. Imputato: Morelli. P.M. D'Angelo G. (Diff.)

(Rigetta, Trib. Roma, 12 Maggio 2003)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Revoca - Condizioni - Individuazione.

Ai fini della revoca dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ex art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 per le violazioni delle disposizioni del citato d.P.R., deve sussistere una incompatibilità insanabile e non meramente futura o eventuale con i concorrenti provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato la abusività.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23992 del 2004 Rv. 228691

Sez. 3, Sentenza n. 26149 del 09/06/2005 Cc. (dep. 15/07/2005) Rv. 231941

Presidente: Savignano G. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato: Barbadoro. P.M. Iacoviello FM. (Diff.)

(Rigetta, App. Palermo, 1 Ottobre 2004)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna - Esecuzione - Intervenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale - Rilevanza - Esclusione - Delibera consiliare dichiarante l'esistenza di prevalenti interessi pubblici - Necessità ai fini della non esecuzione.

Il potere dovere del giudice penale di eseguire la demolizione del manufatto abusivo, disposta con la sentenza di condanna ex art. 7 Legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituito dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, opera anche nel caso in cui i beni siano stati acquisiti al patrimonio comunale, atteso che l'eventuale



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

contrasto con il potere amministrativo si realizza soltanto al momento in cui il consiglio comunale abbia manifestato la volontà di non procedere alla demolizione per l'esistenza di prevalenti interessi pubblici.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 37120 del 2003 Rv. 226321

Sez. 3, Sentenza n. 20401 del 27/04/2005 Ud. (dep. 31/05/2005) Rv. 231653

Presidente: Papadia U. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato: Tardelli. P.M. Consolo S. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Firenze, 26 Novembre 2001)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione imposto dal giudice - Acquisizione del bene al patrimonio comunale - Incompatibilità con la demolizione - Condizioni e limiti.

L'acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio comunale non è di ostacolo alla esecuzione dell'ordine di demolizione ove l'amministrazione non abbia manifestato, con una delibera consiliare, la esistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione del bene, atteso che sia l'ordine di demolizione che l'acquisizione ipso iure del bene al patrimonio comunale tendono allo stesso risultato, ovvero il ripristino dello stato originario dei luoghi.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3489 del 2000 Rv. 217999



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Sez. 3, Sentenza n. 1104 del 25/11/2004 Cc. (dep. 19/01/2005) Rv. 230815

Presidente: Postiglione A. Estensore: Sarno G. Relatore: Sarno G. Imputato: P.G. in proc. Calabrese ed altro. P.M. Iannelli M. (Diff.)

(Rigetta, App. Bari, 17 Ottobre 2003)

657001 ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE - Manufatto abusivo - Ordine di demolizione - Revoca - Possibilità - Condizioni.

In sede esecutiva, la statuizione dell'ordine di demolizione deve essere revocata se già sussistono determinazioni che si pongono in insanabile contrasto con il disposto abbattimento del manufatto: successivamente alla decisione penale, invero, la P.A. è libera di agire e di portare a termine il suo procedimento, e tale attività non può essere ignorata dalla giurisdizione, che ha l'obbligo di coordinare le proprie determinazioni con quelle assunte dall'Amministrazione o dai Giudici amministrativi. (Ha peraltro precisato la Corte, con riferimento alla fattispecie, che il giudice dell'esecuzione richiesto di revocare l'ordine di demolizione deve valutare l'atto concessorio sopravvenuto e, ove lo ritenga illegittimo - in quanto emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali previste dalla legge per la sua esistenza - lo deve disapplicare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17478 del 2002 Rv. 221974, N. 23992 del 2004 Rv. 228691

Massime precedenti Vedi: N. 865 del 1989 Rv. 181653, N. 37984 del 2002 Rv. 222961, N. 11051 del 2003 Rv. 224346

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3 del 1987 Rv. 176304



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Sez. 3, Sentenza n. 49399 del 16/11/2004 Cc. (dep. 23/12/2004) Rv. 230798

Presidente: Teresi A. Estensore: Lombardi AM. Relatore: Lombardi AM.
Imputato: De Vito. P.M. Siniscalchi A. (Conf.)

(Rigetta, Trib. Catanzaro, 6 Febbraio 2004)

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Esecuzione dell'ordine di demolizione - Sospensione dell'esecuzione in presenza di domanda di condono - Condizioni.

Non può essere disposta in sede di esecuzione la sospensione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna in attesa della definizione della procedura relativa al rilascio della concessione in sanatoria qualora l'opera non rientri tra quelle condonabili. (Nella specie la Corte ha rilevato che in mancanza dei piani di recupero l'inserimento dell'area nel Piano Regolatore Generale in zona territoriale omogenea B2 non esplica alcun effetto sanante in quanto l'art. 32, comma secondo settimo, della legge n. 326/2003 richiede la conformità dell'opera realizzata alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/2003 num. 326 art. 32 com. 27 n. 4 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 17478 del 2002 Rv. 221974, N. 11051 del 2003 Rv. 224347

Massime precedenti Vedi: N. 14625 del 2002 Rv. 221563

Sez. 3, Sentenza n. 49397 del 16/11/2004 Cc. (dep. 23/12/2004) Rv. 230652

Presidente: Teresi A. Estensore: Lombardi AM. Relatore: Lombardi AM.
Imputato: Sposato ed altro. P.M. Siniscalchi A. (Conf.)

(Rigetta, Trib. Torino, 23 Luglio 2003)

538004 EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Reati edilizi - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Inottemperanza - Acquisizione dell'immobile al



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

patrimonio comunale - Impossibilità giuridica di eseguire l'ordine di demolizione - Esclusione - Ragioni.

L'effetto traslativo dell'opera edilizia realizzata abusivamente al patrimonio comunale, previsto dall'art. 7 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed attualmente dall'art. 31, comma quarto, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, consegue "ope legis" in caso di inottemperanza all'ingiunzione a demolire disposta dal giudice con la sentenza di condanna e non costituisce impedimento tecnico-giuridico alla possibilità di eseguire l'ordine di demolizione, in quanto il trasferimento dell'immobile nella disponibilità dell'ente locale è esclusivamente preordinato ad una sua più agevole demolizione - il cui onere economico va posto in ogni caso a carico dei responsabili dell'abuso edilizio - e non invece ad incrementare il patrimonio dell'ente locale con opere che contrastano con l'assetto urbanistico del territorio.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3489 del 2000 Rv. 217999, N. 2406 del 2003 Rv. 223287, N. 37120 del 2003 Rv. 226321, N. 44406 del 2003 Rv. 226581, N. 22743 del 2004 Rv. 228781, N. 23992 del 2004 Rv. 228691, N. 35785 del 2004 Rv. 228965

Sez. 3, Sentenza n. 43878 del 30/09/2004 Cc. (dep. 10/11/2004) Rv. 230308

Presidente: Savignano G. Estensore: De Maio G. Relatore: De Maio G. Imputato: Cacciatore. P.M. Meloni VD. (Parz. Diff.)

(Rigetta, Trib. Torino, 2 Luglio 2003)

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Esecuzione dell'ordine di demolizione - Revoca o sospensione - Criteri di valutazione del giudice dell'esecuzione - Pendenza di ricorso al TAR - Sufficienza - Esclusione.

Al fine di disporre l'esecuzione dell'ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna o di patteggiamento, il giudice dell'esecuzione deve valutare la compatibilità dell'ordine adottato con i provvedimenti assunti dall'autorità amministrativa o dal giudice, e deve revocare l'ordine di demolizione emesso con la



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

sentenza di condanna o di patteggiamento soltanto se i nuovi atti amministrativi siano assolutamente incompatibili. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato che la decisione di sospendere l'ordine non consegue alla mera pendenza di un procedimento amministrativo o giurisdizionale, in quanto il giudice è chiamato ad una valutazione prognostica dei tempi di definizione, e dei possibili esiti, della procedura pendente valutando in concreto, e temperando seppure in via provvisoria, i due interessi potenzialmente confliggenti: quello pubblico, alla rapida definizione delle situazioni giuridiche ed alla riparazione del bene giuridico violato attraverso l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; quello (privato) del condannato ad evitare l'irreparabilità di un pregiudizio personale in pendenza di una situazione giuridica controversa).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1388 del 2000 Rv. 216071

Massime precedenti Vedi: N. 17478 del 2002 Rv. 221974, N. 11051 del 2003 Rv. 224347



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

MANUFATTO ANCORA SOTTO SEQUESTRO

Sez. 3, Sentenza n. 27943 del 19/05/2009 Cc. (dep. 08/07/2009) Rv. 244562

Presidente: De Maio G. Estensore: Franco A. Relatore: Franco A. Imputato: Pezza e altro. P.M. Lo Voi F. (Diff.)

(Annulla con rinvio, Trib. lib. Latina, 28 novembre 2008)

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Sequestro preventivo - Dissequestro dell'immobile abusivo in pendenza di ordine di demolizione - Compatibilità.

L'ordine di demolizione contenuto in sentenza non impedisce il dissequestro dell'immobile abusivamente costruito, dato che la misura cautelare del sequestro è finalizzata ad impedire la prosecuzione del reato o le conseguenze dannose dello stesso e prescinde dall'ordine di demolizione. (In motivazione la Corte ha precisato che quando l'ordine di demolizione diventa definitivo il giudice ha l'obbligo di disporre il dissequestro del manufatto abusivo per consentirne l'esecuzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8444 del 1993 Rv. 194985

Massime precedenti Vedi: N. 476 del 1997 Rv. 207341, N. 699 del 1999 Rv. 213278, N. 38 del 2003 Rv. 222876, N. 6462 del 2008 Rv. 239289, N. 8846 del 2009 Rv. 243005

Sez. 3, Sentenza n. 9186 del 14/01/2009 Cc. (dep. 02/03/2009) Rv. 243098

Presidente: Onorato P. Estensore: Amoresano S. Relatore: Amoresano S. Imputato: P.M. in proc. Mancini e altro. P.M. Monetti V. (Diff.)



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

(Annulla con rinvio, Trib. Tivoli, 7 Aprile 2008)

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Inottemperanza all'ordine di demolizione del manufatto abusivo - Acquisizione gratuita "ex lege" al patrimonio comunale - Rilevanza, ai fini sospensivi del termine, del sequestro - Esclusione.

In tema di tutela penale del territorio, l'esistenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi non determina la sospensione del termine di novanta giorni, il cui decorso comporta, in caso di inottemperanza, l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del comune (art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che il sequestro non rientra tra gli "impedimenti assoluti" che non consentono di dare esecuzione all'ingiunzione, stante il disposto dell'art. 85 disp. att. cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 85

Massime precedenti Vedi: N. 2403 del 2000 Rv. 217454, N. 4962 del 2008 Rv. 238803, N. 4965 del 2008 Rv. 238780



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

SOSPENSIONE CONDIZIONALE – SUBORDINAZIONE
ALL’ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO DI “FACERE” - TERMINE

Sez. 3, Sentenza n. 23840 del 13/05/2009 Cc. (dep. 09/06/2009) Rv. 244078

Presidente: Lupo E. Estensore: Teresi A. Relatore: Teresi A. Imputato: P.G. in proc. Neri. (Conf.)

(Annulla in parte senza rinvio, Trib. Urbino, 18 Luglio 2008)

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Subordinazione all'adempimento di un obbligo di "facere" - Mancata apposizione di un termine - Necessità - Criterio di individuazione - Fattispecie: pena sospesa condizionata alla demolizione delle opere edilizie abusive.

Deve essere individuato in giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione. (In motivazione la Corte, nell'annullare senza rinvio la sentenza, ha determinato d'ufficio detto termine applicando il parametro previsto dall'art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 7283 del 2007 Rv. 235954

Massime precedenti Vedi: N. 4610 del 1988 Rv. 180015, N. 5217 del 2000 Rv. 217351, N. 20378 del 2004 Rv. 229035, N. 41428 del 2004 Rv. 229939



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

ACCESSORIETA' E PERTINENZE

Sez. 3, Sentenza n. 2872 del 11/12/2008 Cc. (dep. 22/01/2009) Rv. 242163

Presidente: Vitalone C. Estensore: Amoresano S. Relatore: Amoresano S.
Imputato: P.M. in proc. Corimbi. P.M. Gialanella A. (Diff.)

(Dichiara inammissibile, Trib. Nuoro, 25 Febbraio 2008)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Ordine di demolizione - Estensione ad altri manufatti - Condizioni - Individuazione.

In tema di reati edilizi, a seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna è consentita l'estensione dell'ordine di demolizione ad altri manufatti a condizione che gli stessi siano stati realizzati successivamente all'opera abusiva originaria e, per la loro accessorieta' a quest'ultima, rendano ineseguibile l'ordine medesimo.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10248 del 2001 Rv. 218961, N. 13649 del 2002 Rv. 221449

Sez. 3, Sentenza n. 10248 del 18/01/2001 Cc. (dep. 13/03/2001) Rv. 218962

Presidente: Papadia U. Estensore: Onorato P. Imputato: Vitrani D. P.M. Galasso A. (Conf.)

(Rigetta, Trib.Lucca, 11 luglio 2000).

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Condonò edilizio previsto dalla legge n. 724 del 1994 - Silenzio assenso - Presupposti - Individuazione.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

In tema di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, i presupposti per la formazione del silenzio assenso comprendono non solo la presentazione della istanza di sanatoria ed il decorso del termine di un anno, ma anche il pagamento integrale dell'oblazione dovuta (come determinata dal comune), la presentazione della documentazione tecnica e fotografica e la denuncia tempestiva al catasto.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2885 del 1996 Rv. 206052

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 714 del 1997 Rv. 206660

Sez. 3, Sentenza n. 10248 del 18/01/2001 Cc. (dep. 13/03/2001) Rv. 218961

Presidente: Papadia U. Estensore: Onorato P. Imputato: Vitrani D. P.M. Galasso A. (Conf.)

(Rigetta, Trib.Lucca, 11 luglio 2000).

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Modifiche successive e/o aggiunte all'immobile - Riferibilità - Fondamento.

L'ordine di demolizione della costruzione abusiva previsto dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo della originaria costruzione.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

FACOLTATIVITA' DELL'INGIUNZIONE A DEMOLIRE DEL PM

Sez. 3, Sentenza n. 47322 del 16/11/2007 Cc. (dep. 20/12/2007) Rv. 238528

**Presidente: Vitalone C. Estensore: Ianniello A. Relatore: Ianniello A.
Imputato: Delorier. P.M. Di Popolo A. (Conf.)**

(Rigetta, Trib. Asti, 22 novembre 2006)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ordine di demolizione - Fase esecutiva - Provvedimento del pubblico ministero adottato ex d.P.R. n. 115 del 2002 - Preventiva ingiunzione a demolire - Esclusione - Ragioni.

L'ordine di esecuzione della demolizione delle opere abusive, adottato dal P.M. in forza delle disposizioni del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non deve essere preceduto dalla ingiunzione a demolire, in quanto alla predetta disciplina non è estensibile analogicamente l'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che disciplina il procedimento da seguire da parte dell'autorità amministrativa in vista della demolizione.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 61 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 62 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 63 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37120 del 2005 Rv. 232172, N. 37120 del 2005 Rv. 232173, N. 37120 del 2005 Rv. 232174, N. 37120 del 2005 Rv. 232175, N. 21894 del 2007 Rv. 236948, N. 22853 del 2007 Rv. 236880



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

ZONE SISMICHE

Sez. 3, Sentenza n. 37322 del 03/07/2007 Ud. (dep. 10/10/2007) Rv. 237843

Presidente: Lupo E. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: Borgia e altro. P.M. Baglione T. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, Trib. Messina, 27 Marzo 2006)

538010 EDILIZIA - ZONE SISMICHE - Violazioni in materia antisismica - Ordine di demolizione dell'immobile in caso di condanna - Violazioni sostanziali - Obbligatorietà - Violazioni formali - Esclusione.

In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell'immobile in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa (art. 23 L. 2 febbraio 1974 n. 64, oggi sostituito dall'art. 98, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni formali.

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 64 art. 23 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 317 del 2001 Rv. 217739, N. 48685 del 2003 Rv. 227066, N. 40985 del 2006 Rv. 235411

Massime precedenti Vedi: N. 3113 del 1994 Rv. 196814



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

PRESCRIZIONE

Sez. 3, Sentenza n. 8409 del 30/11/2006 Ud. (dep. 28/02/2007) Rv. 235952

Presidente: De Maio G. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: Muggianu. P.M. Geraci V. (Conf.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Sassari, 17 novembre 2005)

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Sentenza di condanna in primo grado - Successiva dichiarazione di estinzione per prescrizione - Ordine di demolizione - Revoca - Necessità - Fondamento.

L'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva dichiarata dal giudice d'appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado, atteso che questo consegue alle sole sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come disposto dall'art. 31, comma nono, del citato d.P.R..

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3991 del 2004 Rv. 227557, N. 44245 del 2005 Rv. 232648

Sez. 3, Sentenza n. 10209 del 02/02/2006 Ud. (dep. 23/03/2006) Rv. 233673

Presidente: Postiglione A. Estensore: Franco A. Relatore: Franco A. Imputato: Cirillo ed altro. P.M. Salzano F. (Parz. Diff.)

(Dichiara inammissibile, App. Salerno, 23 Gennaio 2004)



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Dichiarazione di estinzione del reato edilizio per prescrizione - Effetti sull'ordine di demolizione precedentemente imposto - Immediata inefficacia - Revoca - Necessità - Esclusione.

In materia edilizia, la dichiarazione di estinzione del reato di costruzione abusiva produce automaticamente l'inefficacia dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva, indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella sua accessorialità ad una sentenza di condanna.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 45 art. 7, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3099 del 2000 Rv. 217853

Massime precedenti Vedi: N. 3991 del 2004 Rv. 227557



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

NATURA ORDINE DI DEMOLIZIONE

Sez. 3, Sentenza n. 37120 del 11/05/2005 Cc. (dep. 13/10/2005) Rv. 232172

Presidente: Savignano G. Estensore: Fiale A. Relatore: De Maio G. Imputato: Morelli. P.M. D'Angelo G. (Diff.)

(Rigetta, Trib. Roma, 12 Maggio 2003)

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Reati edilizi - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Natura.

L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art.31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, atteso che assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

NOMINA DEL DIFENSORE DI UFFICIO

Sez. 3, Sentenza n. 9890 del 23/01/2003 Cc. (dep. 04/03/2003) Rv. 224828

Presidente: Zumbo A. Estensore: Squassoni C. Imputato: Varavallo. (Conf.)

(Rigetta, Trib.Carinola, 13 giugno 2002).

657001 ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE - Notifica di provvedimenti al difensore - Al difensore di fiducia nel processo di cognizione per il caso di mancata nomina fiduciaria in fase esecutiva - Solo per esecuzione di pene detentive - Altri provvedimenti - Nomina del difensore di ufficio - Necessità.

Nel procedimento di esecuzione la regola per la quale, in assenza di difensore nominato per la fase, la notifica di atti va effettuata a favore del difensore che ha assistito il condannato nel corso del giudizio di cognizione (art. 656, comma 5, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 10 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. con mod. nella l. 19 gennaio 2001, n. 4), è posta per la sola esecuzione delle pene detentive, ed assume carattere speciale rispetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'art. 655 cod. proc. pen., che per tutte le ulteriori notifiche da effettuare in fase di esecuzione prescrive, in assenza di nomina da parte dell'interessato, la designazione di un difensore di ufficio a cura del pubblico ministero. (Fattispecie relativa alla notifica dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 417 del 1994 Rv. 196966, N. 554 del 1996 Rv. 205049



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

RAPPORTI PM E GIUDICE ESECUZIONE

Sez. 3, Sentenza n. 1961 del 12/05/2000 Cc. (dep. 04/07/2000) Rv. 216991

Presidente: Papadia U. Estensore: Onorato P. Imputato: Masiello L. P.M. Ranieri B. (Diff.)

(Rigetta, Trib. Foggia, 30 novembre 1999).

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Demolizione di manufatto - Esecuzione - Competenza del P.M. - Intervento del giudice dell'esecuzione - Condizioni e modalità.

657043 ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO - Abuso edilizio - Demolizione - Intervento del giudice dell'esecuzione - Condizioni e modalità.

Compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell'esecuzione ex art. 655 c.p.p., determinare le modalità esecutive della demolizione disposta ex art. 7 legge 47 del 1985. Ove sorga una controversia concernente non solo il titolo, ma anche le modalità esecutive, va instaurato dallo stesso P.M., dall'interessato o dal difensore procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione. La richiesta volta ad attivare questa funzione giurisdizionale deve avere ad oggetto la controversia da risolvere e deve presentare i caratteri propri della domanda giudiziale, nelle sue essenziali componenti di petitum e causa petendi.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 3713 del 1994 Rv. 198012

Massime precedenti Vedi: N. 1885 del 1999 Rv. 214080



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

in tema di ordine di demolizione di manufatto abusivo, poiché organo istituzionalmente competente per l'esecuzione dello stesso è il P.M., mentre il giudice dell'esecuzione, quale organo giurisdizionale, interviene solo in caso di controversia, deve escludersi la possibilità, per lo stesso P.M., di avanzare richieste di mero accertamento ovvero aventi funzioni meramente "esplorative" (Sez. III 17/10/07 Sabino);



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

RAPPORTI TAR - AG

Sez. 3, Sentenza n. 3286 del 22/10/1999 Cc. (dep. 05/01/2000) Rv. 215667

*Presidente: La Cava P. Estensore: Novarese F. Imputato: Foci R. ed altro.
(Conf.)*

(Dichiara inammissibile, Gip Pret. Treviso, 23 febbraio 1999).

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Tutela penalistica del territorio - Manufatto abusivo - Sospensiva del giudice amministrativo del provvedimento demolitorio impartito dal sindaco - Sua influenza sulla esecuzione di ordine di demolizione impartito dal giudice penale - Sussistenza - Esclusione.

In tema di tutela penalistica del territorio soggetto a vincoli edificatori e paesaggistici, l'intervenuta sospensione da parte del giudice amministrativo, in sede cautelare, dell'ordinanza di demolizione emessa dal sindaco, non si riverbera sul potere del giudice penale di disporre e far attuare l'autonomo ordine di rimessione in pristino.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1390 del 1993 Rv. 194476, N. 4227 del 1996 Rv. 203264



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

ORDINE DEMOLIZIONE – SANZIONE AMMINISTRATIVA –
IMPRESCRITTIBILITA’

Sez. 3, Sentenza n.16357 del 2003

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ANTONIO ZUMBO Presidente
Dott. ALDO GRASSI Consigliere
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere
Dott. CARLO GRILLO Consigliere
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

FILIPPI FILIPPO...

Motivazione

(omissis)...

...Il legislatore, inoltre, non ha previsto alcun termine di decadenza o di prescrizione per lo esercizio dei poteri di vigilanza e di intervento repressivo nei riguardi di opere realizzate in violazione di norme urbanistiche e le sanzioni amministrative in materia, essenzialmente rivolte alla reintegrazione dell'interesse pubblico leso, non possono estinguersi per effetto del decoroso del tempo (v. conf. Cons. Stato, sez. 5, 24/3/98, n. 345; 1/3/93, n. 308 e sez.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

3, 19/10/95, n. 1162; Cass. sez. 3, 9/7/02, Prencipe). Vero e che l'art. 28 L. 24/11/81, n. 689, prevede un termine quinquennale di prescrizione in materia di sanzioni amministrative, ma si tratta delle sanzioni pecuniarie di natura punitiva con riferimento alle quali lo Stato vanta il diritto all'esazione il cui mancato esercizio, per il termine sopra indicato, ne determina la prescrizione. La demolizione del manufatto abusivo e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi costituiscono, invece, sanzioni amministrative di natura diversa, irrogate a tutela dell'assetto urbanistico del territorio; alle quali il condannato con sentenza irrevocabile dovrebbe sottostare provvedendovi spontaneamente. In caso di inerzia dello stesso lo Stato ha in ogni momento la potestà di intervenire per ordinarne l'esecuzione o realizzarla coattivamente. L'avvenuta cessione a terzi, nelle more dell'esecuzione, dell'opera abusiva non è di ostacolo alla demolizione che consegue obbligatoriamente all'avvenuto accertamento del carattere abusivo di essa e va eseguita a prescindere dall'attuale proprietà di essa in capo al condannato.

Sez. 3, Sentenza n. 16537 del 18/02/2003 Cc. (dep. 08/04/2003) Rv. 227176

Presidente: Zumbo A. Estensore: Grassi A. Imputato: Filippi. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, Trib. Trapani, 3 maggio 2002).

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Sentenza di condanna per costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Prescrizione stabilita per il diritto dello Stato a riscuotere le somme relative a sanzioni amministrative - Applicabilità - Esclusione.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati concernenti l'edilizia e l'urbanistica, non è soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita per le sanzioni amministrative dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto detta prescrizione riguarda le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva, mentre la fattispecie in questione configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 45 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 39705 del 2003 Rv. 226573

Sez. 3, Sentenza n. 39705 del 30/04/2003 Cc. (dep. 21/10/2003) Rv. 226573

Presidente: Savignano G. Estensore: Onorato P. Imputato: Pasquale. P.M. Galasso A. (Conf.)

(Rigetta, Trib.Catanzaro, 10 ottobre 2002).

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Sentenza di condanna per costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Estinzione per decorso del tempo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen., atteso che quest'ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Cod. Pen. art. 173



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Soggetti diversi comunque in rapporto con il bene

Sez. 3, **Sentenza** n. 3720 del 24/11/1999 Cc. (dep. 27/01/2000) Rv. 215601

Presidente: Acquarone R. Estensore: Lombardi B. Imputato: Barbadoro G. (Conf.)

(Rigetta, Pret. Agrigento, 2 marzo 1999).

538 EDILIZIA - 004 DISCIPLINA URBANISTICA

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Ordine di demolizione - Efficacia nei confronti dell'erede del condannato - Sussistenza - Ragione.

Nell'ipotesi di acquisto dell'immobile per successione a causa di morte, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo conserva la sua efficacia nei confronti dell'erede del condannato, stante la preminenza dell'interesse paesaggistico o urbanistico, alla cui tutela è preordinato il provvedimento amministrativo emesso dal giudice penale, rispetto a quello privatistico, alla conservazione del manufatto, dell'avente causa del condannato, mentre passa in secondo piano l'aspetto afflittivo della sanzione e, quindi, il carattere personale della stessa.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1879 del 1999 Rv. 214536

Sez. 3, **Sentenza** n. 47281 del 21/10/2009 Cc. (dep. 11/12/2009) Rv. 245403

Presidente: Petti C. Estensore: Franco A. Relatore: Franco A. Imputato: Arrigoni. P.M. Fraticelli M. (Conf.)

(Rigetta, App. Milano, 31 ottobre 2008)

538 EDILIZIA - 003 COSTRUZIONE EDILIZIA



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Natura ripristinatoria - Efficacia nei confronti dei terzi estranei - Sussistenza.

L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato. (La Corte ha precisato in motivazione che, comunque, la mancata condanna del terzo per concorso nell'abuso edilizio non implica necessariamente una posizione di buona fede rispetto ad esso).

Riferimenti normativi: Legge 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST.

Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 35525 del 2001 Rv. 220191, N. 37120 del 2005 Rv. 232175, N. 22853 del 2007 Rv. 236880, N. 16687 del 2009 Rv. 243405, N. 39322 del 2009 Rv. 244612

Massime precedenti Vedi: N. 37051 del 2003 Rv. 226319

Sez. 3, **Sentenza** n. 47281 del 21/10/2009 Cc. (dep. 11/12/2009) Rv. 245404

Presidente: Petti C. Estensore: Franco A. Relatore: Franco A. Imputato: Arrigoni. P.M. Fraticelli M. (Conf.)

(Rigetta, App. Milano, 31 ottobre 2008)

538 EDILIZIA - 003 COSTRUZIONE EDILIZIA

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Notifica al proprietario del bene - Omissione - Nullità - Esclusione - Ragioni.

In tema di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, la omessa notifica dello stesso al comproprietario del bene non comporta alcuna nullità, atteso che questi non è portatore di un interesse giuridicamente rilevante a dedurre una



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

nullità che riguarda un altro soggetto, non rimanendo escluso il suo diritto di interloquire nel procedimento di esecuzione, facendo valere in tale sede le proprie eccezioni difensive.

Riferimenti normativi: Legge 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST.

Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9925 del 2003 Rv. 224174



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Varie

Sez. 3, Sentenza n. 39001 del 26/09/2007 Cc. (dep. 23/10/2007) Rv. 237817

Presidente: Papa E. Estensore: Ianniello A. Relatore: Ianniello A. Imputato: P.G. in proc. Salemme. P.M. Izzo G. (Diff.)

(Rigetta, App. Napoli, 13 Novembre 2006)

538004 EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Ordine di demolizione disposto con sentenza di condanna per reato edilizio in area vincolata paesaggisticamente - Omessa pronuncia dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato - Possibilità che il secondo possa essere ricompreso nel primo - Sussistenza - Condizioni.

In tema di reati edilizi commessi in area vincolata paesaggisticamente, l'omessa statuizione relativa all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, esclusa la possibilità di ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali, non comporta nemmeno la necessità di impugnazione della sentenza quando detto ordine debba intendersi ricompreso nell'ordine di demolizione delle opere abusive disposto dal giudice con la sentenza di condanna, ciò che si verifica nel caso in cui quest'ultimo soddisfi pienamente anche le esigenze di ripristino del primo. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che i due ordini possono avere un contenuto identico o differenziato a seconda della fattispecie concreta cui si riferiscono).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 164 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 862 del 1996 Rv. 204601, N. 21022 del 2004 Rv. 229039, N. 33939 del 2006 Rv. 235052, N. 17380 del 2007 Rv. 236494, N. 21894 del 2007 Rv. 236948, N. 21894 del 2007 Rv. 236949, N. 21894 del 2007 Rv. 236950

Sez. 3, Sentenza n. 47331 del 16/11/2007 Cc. (dep. 20/12/2007) Rv. 238532

Presidente: Vitalone C. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato: Minaudo e altri. P.M. Passacantando G. (Parz. Diff.)

(Dichiara inammissibile, Trib. Trapani, 2 Marzo 2007)

515000 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - Reato paesaggistico - Sentenza di patteggiamento - Ordine di rimessione in pristino - Possibilità di evitarlo - Condizioni.

In tema di tutela del paesaggio, in difetto di prova della compatibilità paesaggistica dell'intervento conseguente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi (art. 181, comma secondo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) deve essere disposto anche con la sentenza di applicazione della pena. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che la sanzione ripristinatoria può essere evitata in sede esecutiva dando prova della compatibilità paesaggistica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2470 del 1998 Rv. 212481, N. 23212 del 2004 Rv. 229461

Massime precedenti Vedi: N. 19788 del 2003 Rv. 224887

Sez. 3, Ordinanza n. 28377 del 13/06/2001 Cc. (dep. 12/07/2001) Rv. 219682

Presidente: Avitabile D. Estensore: Novarese F. Imputato: Olita M e altro. P.M. Ranieri B. (Conf.)

(Annulla con rinvio, App.Potenza, 17 novembre 2000).



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
COORDINATORE INTERNO DELLA STRUTTURA DEMOLIZIONI

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condonò edilizio - Fattispecie estintiva ex art.39, comma 8 della L.23 dicembre 1994 n.724 - Applicazione anche al reato ex art.1 sexies del d.l. 27 giugno 1985 n.312 (conv.L.8 agosto 1985 n.431) - Condizioni - Mancato adempimento delle prescrizioni - Conseguenze.

In tema di condono edilizio, la concessione in sanatoria comporta, ai sensi dell'art.39, comma 8 della legge 23 dicembre 1994, n.724, effetti estintivi anche dei reati attinenti al vincolo paesaggistico, qualora la concessione intervenga prima della sentenza definitiva, ovvero, nel caso essa intervenga dopo il passaggio in giudicato, la revoca dell'ordine di rimessione in pristino; tuttavia, trattandosi di atto sottoposto a condizioni, l'efficacia della sanatoria è subordinata all'adempimento delle prescrizioni in esso contenute, così che in caso di mancato adempimento delle stesse il giudice può dichiarare estinto il solo reato urbanistico e non quello paesaggistico, ovvero, qualora la sentenza sia passata in giudicato, può procedere alla revoca dell'ordine di demolizione ma non anche di quello di rimessione in pristino.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 com. 8 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1936 del 1998 Rv. 210130, N. 1150 del 1999 Rv. 212246, N. 11965 del 1999 Rv. 214729